

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTICOLI 71 E 59, CO. 3, DEL CODICE DEI CONTRATTI, DA REALIZZARSI MEDIANTE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI DI VERIFICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 DEL D.LGS. 31 MARZO 2023, N. 36, COME INTEGRATO E MODIFICATO DAL D.LGS. 31 DICEMBRE 2024, N. 209, DELLA PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA E DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER L'INTERVENTO DA REALIZZARSI NEL COMPLESSO DELLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI – SCA DEI VIGILI DEL FUOCO, SITO IN ROMA (RM) – CAPANNELLE.

CUP: C85G25000040005 – CIG: BC8735FA4F

PREMESSE

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile (di seguito, "**Ente Aderente**" o "**Dipartimento Vigili del Fuoco**"), ha inteso avvalersi dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di seguito, "**Invitalia**"), nella sua qualità di Centrale di Committenza con funzione di Stazione Appaltante, per l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto, ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice dei Contratti, giusta la Convenzione Quadro del 29 ottobre 2018, conclusa, tra l'altro, per la realizzazione dell'intervento presso scuole centrali antincendi dei Vigili del Fuoco di Capannelle a Roma (RM), articolato in due stralci funzionali aventi ad oggetto, rispettivamente, quanto allo stralcio funzionale n. 1, la demolizione e ricostruzione del centro documentazione e, quanto allo stralcio funzionale n. 2, l'adeguamento sismico del magazzino vestiario (di seguito, "**Intervento**").

ARTICOLO 1

PRINCIPI GENERALI

Il presente Disciplinare (di seguito, "**Disciplinare**") costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara (di seguito, "**Bando**"), con cui è stata indetta la presente procedura, alla quale è applicabile il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come integrato e modificato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (di seguito, "**Codice dei Contratti**").

Più in particolare, il presente documento, unitamente agli atti allo stesso allegati, contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla presente procedura di gara aperta, indetta ai sensi degli articoli 71 e 59, co. 3, del Codice dei Contratti, per la conclusione dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di verifica.

Ai sensi dell'articolo 83, co. 2, secondo periodo, del Codice dei Contratti, si precisa che la durata massima del procedimento è pari a nove mesi, nel rispetto dei termini indicati all'Allegato I.3 - Termini delle procedure di appalto e di concessione, come richiamati dall'articolo 17, co. 3, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 25 del Codice dei Contratti, la procedura di gara è gestita mediante apposito sistema telematico (di seguito, "**Piattaforma Telematica**"), accessibile attraverso il portale disponibile all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it/> (di seguito, "**Portale**").

Ai sensi dell'articolo 88, co. 1, del Codice dei Contratti, i documenti di gara sono accessibili all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, come indicato nel prosieguo del presente documento e nel "Contratto per l'utilizzo del sistema telematico", consultabile e scaricabile dal medesimo sito web.

Trova applicazione l'articolo 82, co. 2, del Codice dei Contratti. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente Disciplinare, nell'Accordo Quadro e nel Capitolato prestazionale (di seguito, "**Condizioni Generali**"), prevalgono le norme previste secondo il seguente ordine: i) Disciplinare; ii) Accordo Quadro e iii) Condizioni Generali. In ogni caso, prevale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Invitalia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta.

La Stazione Appaltante si riserva di non concludere motivatamente il contratto, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione.

Trovano applicazione le specifiche tecniche e le clausole contrattuali cd. criteri ambientali minimi (di seguito, "**CAM**") di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 di "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi" (G.U. n. 281 del 3 dicembre 2025), cui si rinvia.

In particolare, si applica la sezione dedicata all'Edilizia, consultabile al seguente link:

https://www.mase.gov.it/portale/documents/d/guest/allegato_1_cam_edilizia_30_10_25-def-pdf

Il presente Disciplinare tiene conto dell'entrata in vigore del Bando Tipo n. 2, recante "*Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo*", approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, "**A.N.AC.**") con delibera n. 153 del 15 aprile 2026 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15 maggio 2026.

ARTICOLO 2

RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO E RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO.

La Stazione Appaltante delegante è Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con sede a Roma, in Piazza del Viminale 1, 00184 Roma.

La Centrale di Committenza e Stazione Appaltante delegata è Invitalia. La sede legale di Invitalia si trova a Roma, in Via Calabria n. 46 – 00187.

Il Responsabile unico del progetto della Stazione Appaltante delegata Invitalia è l'Arch. Rosa Di Nuzzo, giusta determina di nomina prot. n. 0225023 del 1° luglio 2025, ai sensi dell'articolo 15, co. 1, del Codice dei Contratti.

Il Responsabile unico del progetto della centrale di committenza Invitalia (di seguito, anche "**RUP**") è l'Arch. Bruna Rubichi, ai sensi dell'articolo 15, co. 9 e 62, co. 13, del Codice dei Contratti, giusta determina di nomina prot. n. 0235740 del 9 luglio 2025.

I riferimenti PEC relativi al RUP sono indicati nel Bando.

ARTICOLO 3

OGGETTO DELL'APPALTO, STRUTTURA DELLA PROCEDURA, SUDDIVISIONE IN LOTTI, IMPORTO E LUOGO DI ESECUZIONE

3.1 Oggetto

La presente procedura è volta alla conclusione di un Accordo Quadro, che sarà stipulato, ai sensi dell'articolo 62, co. 7, lett. b), del Codice dei Contratti, da Invitalia con l'operatore, che, posizionandosi primo in graduatoria, risulterà aggiudicatario (di seguito, "**Aggiudicatario**"). A tale Accordo Quadro, Invitalia, quale Centrale di Committenza con funzioni delegate di Stazione Appaltante, potrà ricorrere per stipulare con l'Aggiudicatario il/i relativo/i contratto/i specifico/i (di seguito, "**Contratto Specifico**"), a seguito dell'emissione di uno o più Ordini di Attivazione (di seguito, "**OdA**"), entro il periodo di vigenza dell'Accordo Quadro medesimo.

Ciò premesso, la procedura regolata dal presente Disciplinare ha ad oggetto il Servizio di verifica della progettazione necessario per l'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 42 del Codice dei Contratti e in conformità ai contenuti dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, in particolare, l'affidamento di:

- a) **Servizio di verifica del Progetto di fattibilità tecnica ed economica (di seguito, "**PFTE**") ai sensi dell'articolo 42 e dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.**
- b) **Servizio di verifica del Progetto esecutivo ai sensi dell'articolo 42 e dell'Allegato I.7 del Codice dei Contratti.**

Ai sensi dell'articolo 34 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, lo svolgimento dei predetti servizi di verifica è finalizzato ad accertare la conformità delle soluzioni progettuali prescelte alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Le modalità di svolgimento del Servizio di verifica della progettazione, distinta in: - uno stralcio funzionale (di seguito, "**Stralcio n. 1**"), che prevede la demolizione e ricostruzione del Centro documentazione; e - uno stralcio funzionale (di seguito, "**Stralcio n. 2**"), riguardante l'adeguamento sismico del Magazzino Vestiario, sono stabilite ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 42, co. 5, del Codice dei Contratti e all'allegato I.7 al Codice dei Contratti.

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Gli elaborati progettuali dovranno essere verificati mediante l'adozione di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, ai sensi del combinato disposto degli articoli 41, co. 1, lett. g) e 43, co. 1, del Codice dei Contratti, e dell'Allegato I.9.

L'intervento dovrà realizzarsi per come meglio definito nelle Condizioni Generali (di seguito, "**Condizioni Generali**") e nel DIP.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15, del Codice dei Contratti, nonché dell'articolo 1, co. 1, dell'Allegato I.13, i servizi tecnici di verifica afferiscono ad opere riconducibili alle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016, contenente l' "*Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016*", e indicata nella tabella *infra* riportata:

Tabella n. 1

CATEGORIA E DESTINAZIONE FUNZIONALE	ID OPERE	VALORE DELL'OPERA (€) PER CLASSE/ CATEGORIA	CLASSE CATEGORIE ex L. 143/49	PERCENTUALE DI INCIDENZA SUL VALORE TOTALE DELL'OPERA (%)	GRADO DI COMPLESSITÀ
EDILIZIA - Edifici e manufatti esistenti	E.20	2.020.965,96 €	I/b	24,22%	0,95
EDILIZIA - Sedi amministrative, giudiziarie, delle forze dell'ordine	E.15	1.966.849,25 €	I/c	23,57%	0,95
STRUTTURE - Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	3.045.446,21 €	I/g	36,50%	0,95
IMPIANTI - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	234.089,03€	III/a	2,81%	0,75
IMPIANTI - Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	421.360,26 €	III/b	5,05%	0,85
IMPIANTI -Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	655.449,29 €	III/c	7,86%	1,30
TOTALE IMPORTO LAVORI		8.344.160,00 €		100%	

Ai sensi dell'articolo 58 del Codice dei Contratti, l'appalto non è stato suddiviso in lotti in ragione dell'esigenza di garantire un coordinamento unitario delle prestazioni di natura tecnica oggetto dell'accordo quadro. La natura, intrinsecamente integrata e interdipendente delle attività previste nei due stralci funzionali e riferite al medesimo complesso edilizio, rende infatti necessario procedere in maniera unitaria e affidare a un unico operatore economico, al fine di assicurare un'esecuzione pienamente coerente, omogenea e funzionalmente coordinata delle prestazioni.

Il luogo di esecuzione dei servizi di verifica della progettazione è la sede dell'operatore economico; fatte salve le prerogative del responsabile dell'esecuzione, di cui alle Condizioni Generali, allegate al Disciplinare, cui si rinvia espressamente, in materia di convocazione di riunioni.

Le prestazioni oggetto dell'appalto rientrano tra quelle di cui al **CPV 71248000-8**.

Con riferimento alla presente procedura di Accordo Quadro:

- ai sensi dell'articolo 107, co. 2, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva di non aggiudicare l'Accordo Quadro all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, se ha accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi ivi previsti;
- ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti, Invitalia si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
- Invitalia si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'Accordo Quadro, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola offerta valida;
- Invitalia si riserva di non concludere motivatamente l'Accordo Quadro con il rispettivo aggiudicatario e di non attivare alcuna prestazione oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero, a seconda delle esigenze, di attivarne una o solo alcune, anche qualora sia stato adottato il provvedimento di aggiudicazione. In tal caso, gli Aggiudicatari dell'Accordo Quadro non potranno avanzare alcuna richiesta a titolo di corrispettivo, rimborso, indennizzo, risarcimenti o compensi di qualsivoglia natura.
- Invitalia potrà attivare anche solo uno stralcio funzionale dell'Intervento o attivarne uno o entrambi in maniera parziale, anche sulla base delle esigenze e delle necessità organizzative e gestionali dell'Ente Aderente.
- Invitalia, quale Stazione Appaltante delegata, curerà direttamente l'esecuzione di ciascun Contratto Specifico che la stessa stipulerà con l'Aggiudicatario. La mancata emissione degli OdA, ovvero la scelta sulla mancata stipulazione del conseguente Contratto Specifico, rimane di esclusiva competenza di Invitalia, anche in ragione delle esigenze di volta in volta espresse dall'Ente Aderente.

3.2 Importo massimo stimato dell'Accordo Quadro

L'importo dei lavori oggetto dei servizi tecnici di verifica oggetto dell'affidamento è pari a **€ 8.344.160,00 (euro otto milioni trecentoquaranta quattromila centosessanta/00)**.

L'importo massimo stimato dell'accordo quadro è di **€ 213.211,22 (euro duecento tredicimila duecento undici/22)**, oltre IVA e oneri di legge previdenziali e assistenziali, se dovuti.

Tabella n. 2

	OGGETTO	IMPORTI IN EURO	DI CUI
1	SERVIZI DI VERIFICA DEL PFTE	126.594,14 €	82.286,19 € (65%) NON SOGGETTO A RIBASSO
			44.307,95 € (35%) RIBASSABILE
2	SERVIZI DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO	86.617,08 €	56.301,10 € (65%) NON SOGGETTO A RIBASSO
			30.315,98 € (35%) RIBASSABILE
IMPORTO MASSIMO STIMATO DELL'ACCORDO QUADRO (1+2)		213.211,22 €	138.587,29 € (65%) NON SOGGETTO A RIBASSO

ACCORDO QUADRO per il MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO - INTERVENTO DI ROMA CAPANNELLE
SERVIZI DI VERIFICA

		74.623,93 € (35%) RIBASSABILE
--	--	----------------------------------

Pertanto, ai sensi dell'articolo 41, co. 15 *bis* del Codice dei Contratti, l'importo non soggetto a ribasso è pari al **65% (sessantacinque per cento)** dell'importo a base di gara, ovvero **€ 138.587,29 (euro centotrentottomilacinquecento ottantasette/29)**, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti.

L'importo assoggettabile a ribasso è pari al **35% (trentacinque per cento)** dell'importo a base di gara, ovvero **€ 74.623,93 (euro settantaquattromilaseicentoventitre/93)**, oltre IVA e oneri di legge, se dovuti.

Si precisa che gli importi di cui alla Tabella n. 2 sopra riportata tengono conto di quanto previsto dall'articolo 2, co. 5, dell'Allegato I.13 al Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 41, co. 15 e 15 *bis*, Codice dei Contratti, nonché dell'Allegato I.13, il compenso è stato calcolato sulla base del quadro tariffario di cui alla tabella Z-2 del decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, secondo il procedimento descritto nel DIP, *sub* Allegato n. 1 al presente Disciplinare, e nei relativi allegati.

Il compenso, ovvero gli importi inferiori eventualmente offerti dall'operatore economico in sede di gara, sono da ritenere fissi ed invariabili.

La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

In considerazione della natura intellettuale del servizio oggetto di affidamento, non ricorrono rischi di interferenze e, pertanto, non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI, ai sensi dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto legislativo 81/2008. I costi della sicurezza da interferenza relativi al servizio da affidare sono pari a € 0,00 € (euro zero/00). I costi della manodopera sono pari ad € 0,00 (euro zero/00).

ARTICOLO 4

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L'aggiudicazione sarà effettuata secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b), del Codice dei Contratti, e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 41, co. 15 *bis* del Codice stesso.

Il contratto sarà stipulato *a corpo*.

Ai sensi dell'articolo 18, co. 1, del Codice dei Contratti, le Condizioni Generali fanno parte integrante del contratto.

Il contratto sarà concluso in modalità elettronica.

ARTICOLO 5

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Accordo Quadro, ferme le finalità per le quali è aggiudicato, sarà valido per **quattro (4) anni** (pari a **48 mesi**) a far data dalla relativa stipulazione.

Per durata dell'Accordo Quadro, si intende il periodo entro il quale Invitalia potrà procedere all'affidamento dei singoli Contratti Specifici, mediante l'emissione di OdA aventi ad oggetto le prestazioni necessarie.

L'Accordo Quadro stipulato cesserà di produrre effetti, comunque, alla predetta data, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero, se nel corso della sua durata, non sia stata affidata alcuna attività.

L'Accordo Quadro stipulato cesserà di produrre effetti, in ogni caso, all'esaurimento delle somme stimate.

L'aggiudicatario è obbligato ad eseguire le prestazioni, che Invitalia attiverà mediante OdA, sino alla data di scadenza dell'Accordo Quadro.

Le prestazioni richieste tramite OdA, prima della scadenza dell'Accordo Quadro, dovranno essere ultimate anche se successive a tale scadenza.

I Contratti Specifici conserveranno efficacia sino al completamento delle attività oggetto di affidamento, anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità dell'Accordo Quadro e senza che, in questo caso, l'Appaltatore possa chiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura.

ARTICOLO 6

MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Il presente appalto è finanziato, a valere sulle somme impegnate sul Capitolo 7313/05 dello stato di previsione della spesa Tabella 8 del Ministero dell'Interno – Centro di Responsabilità “Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile”, per un importo stimato di € 13.174.099,00, somme impegnate con decreto n. 312 del 30 dicembre 2025, in coerenza con il quadro economico dell'intervento.

ARTICOLO 7

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

Ai sensi dell'articolo 42, co. 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 34, co. 2 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, in considerazione dell'importo complessivo dei lavori di cui al progetto da verificare, pari **€ 8.344.160,00 (euro ottomilioni trecentoquarantaquattromilacentosessanta/00)**, al netto di I.V.A., sono ammessi a partecipare:

- gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C accreditati in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 ai sensi del Regolamento (CE) 765/2008;
- i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice dei Contratti, dotati di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore IAF 34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, in coerenza con il Regolamento Tecnico RT di Accredia, e precisamente:
 - a)** i prestatori di servizi di ingegneria e architettura: i professionisti singoli, associati, le società tra professionisti di cui alla lettera b), le società di ingegneria di cui alla lettera c), i consorzi, i GEIE, i raggruppamenti temporanei (di seguito, “**R.T.**”) fra i predetti soggetti che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di

restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, gli archeologi professionisti, singoli e associati, e le società da essi costituite;

b) le società di professionisti: le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile, che svolgono per committenti privati e pubblici servizi di ingegneria e architettura quali studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico economica o studi di impatto ambientale. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 35, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;

c) società di ingegneria: le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del Libro V del Codice Civile, oppure nella forma di società cooperative di cui al Capo I del Titolo VI del Libro V del Codice Civile che non abbiano i requisiti delle società tra professionisti, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto, nonché eventuali attività di produzione di beni connesse allo svolgimento di detti servizi. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 36, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;

d) i prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;

e) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura, nel rispetto dei principi di non discriminazione e par condicio fra i diversi soggetti abilitati. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 37, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;

f) i R.T. costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) a e);

g) i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nei settori dei servizi di ingegneria e architettura. Si precisa che le società di professionisti devono rispettare le condizioni di partecipazione stabilite dall'articolo 38, dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;

h) consorzi stabili professionali ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017;

i) aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c), d), e) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'articolo 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

In caso di partecipazione in forme aggregate:

- per gli Organismi di ispezione di tipo A e di tipo C, l'accreditamento, ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata, ossia da ciascun componente del R.T. o del consorzio;
- per i soggetti di cui all'articolo 66, comma 1, del Codice dei Contratti, il certificato di controllo di qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, settore IAF 34, certificato da Organismi accreditati ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008, in coerenza con il Regolamento Tecnico RT- Accredia, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata, ossia da ciascun componente del R.T. o del consorzio.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, i R.T. (costituiti e costituendi) e i G.E.I.E. devono indicare, in sede di offerta, la mandataria e le mandanti, **specificando** le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti il R.T. o il G.E.I.E., con l'impegno di questi a realizzarle.

Ai sensi dell'articolo 67, co. 4, del Codice dei Contratti, i consorzi di cui alle lettere g) e h) del presente articolo, che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio designato sia, a sua volta, un consorzio è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; ai consorziati indicati quali esecutori è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione del predetto divieto, il consorzio è **escluso** dalla gara, laddove si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale ai sensi dell'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, sempre che l'operatore economico, entro il termine che gli verrà assegnato a tal fine da Invitalia, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali, e fatta salva, in ogni caso, la facoltà di cui all'articolo 97 del Codice dei Contratti.

Analogamente, ai sensi dell'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, **sono esclusi** dalla gara i concorrenti che abbiano partecipato in più di un R.T. ovvero anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla medesima gara in R.T., se sono integrati i presupposti di cui all'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti, e sempre che l'operatore economico, entro il termine all'uopo assegnato, non dimostri che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 15, è vietata, **a pena di esclusione**, l'associazione in partecipazione.

È altresì vietata, **a pena di esclusione**, qualsiasi modificazione alla composizione soggettiva dei R.T. e dei consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta, laddove non ricorrano i presupposti di cui al comma 17 del medesimo articolo 68 del Codice dei Contratti e del successivo articolo 97.

Ai sensi dell'articolo 68, co. 19, del Codice dei Contratti, l'operatore economico potrà presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti.

In ogni caso, si applicano gli articoli 67 e 68 del Codice dei Contratti.

Ai sensi degli articoli 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, co. 3, del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (di seguito, **"Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza"**):

l'impresa che ha depositato la domanda di concordato di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di cui all'articolo 40 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza fino al deposito del decreto di omologa previsto dall'articolo 180 del predetto R.D., ovvero della sentenza di omologazione di cui all'articolo 48 del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovrà essere autorizzata dal tribunale, e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove nominato.

L'impresa può concorrere anche riunita in R.T. sempre che le altre imprese aderenti al R.T. non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Ai sensi dell'articolo 42, co. 2, del Codice dei Contratti, lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

ARTICOLO 8

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà:

- i. essere in possesso dei requisiti di partecipazione di ordine generale, di cui al successivo articolo 8.1;
- ii. essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale di cui al successivo articolo 8.2;
- iii. essere in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale, di cui al successivo articolo 8.3;
- iv. rendere le ulteriori dichiarazioni, individuate nel successivo articolo 8.4.

In sede di gara, l'operatore economico dovrà dichiarare quanto sopra compilando all'interno della Piattaforma Telematica il documento di gara unico europeo integrato con la domanda di partecipazione (di seguito, anche disgiuntamente, "**DGUE**" o "**Domanda di partecipazione**"), di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti e che si compone delle seguenti sezioni:

- una prima, recante le informazioni stabilite dalla tassonomia AgID con le "*Specifiche tecniche*" del 30 luglio 2021 e ss.mm.ii, relative alle informazioni richieste ai sensi del comma 3, dell'articolo 91, del Codice dei Contratti;
- una seconda, denominata "*Dichiarazioni ulteriori/Domanda di partecipazione*", relativa alle ulteriori informazioni richieste all'operatore economico ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 91 del Codice dei Contratti.

Si specifica che il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione costituisce un unico documento.

La verifica del possesso dei requisiti avviene attraverso il fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito, "**FVOE**") operante presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'A.N.AC.: a tal fine, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al servizio FVOE, accedendo all'apposito *link* sul portale dell'A.N.AC. (servizi ad accesso riservato-FVOE), secondo le istruzioni ivi contenute, al fine di consentire a Invitalia la verifica del possesso dei requisiti secondo quanto disposto dalla delibera A.N.AC. n. 262 del 20 giugno 2023. Invitalia può chiedere agli operatori economici, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i

documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, se questi non sono presenti nel FVOE, o sono già in possesso di Invitalia, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro, ovvero possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (di seguito, "**CAD**") e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

Ai sensi dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, Invitalia ne dà segnalazione all'A.N.AC., che, se ritiene che le dichiarazioni o la documentazione siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione dell'operatore economico nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 94, co. 5, lett. e), del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 98, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti, la condotta dell'operatore che abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione costituisce grave illecito professionale.

8.1 Requisiti di partecipazione di ordine generale

A pena di esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i. insussistenza, nei propri confronti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 96, co. 6 del medesimo Codice dei Contratti;
- ii. insussistenza, nei confronti di alcuno dei soggetti di cui all'articolo 94, co. 3, del Codice dei Contratti, delle cause di esclusione previste dagli articoli 94, nonché 95 e 98 del Codice dei Contratti;
- iii. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 68, co. 14, del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei Contratti;
- iv. insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- v. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 42, co. 2, del Codice dei Contratti;
- vi. non ricorrenza del divieto di cui all'articolo 38, co. 4 dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti.

8.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, l'operatore economico, in funzione della sua natura, dovrà possedere i sottoindicati requisiti:

- a) per i professionisti singoli o associati, le società di professionisti, le società di ingegneria, gli altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul mercato servizi di ingegneria e di architettura e i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria e di G.E.I.E., i requisiti di idoneità professionale di cui rispettivamente agli articoli 34, 35, 36, 37 e 38 dell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti;
- b) ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti per tutte le tipologie di società e per i consorzi, l'iscrizione nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) della

Provincia in cui questi ha sede, **da cui risulti un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto e che la società è attiva al momento della presentazione dell'offerta.**

Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti.

- c) Nel caso in cui l'operatore economico non sia soggetto all'obbligo di tale iscrizione, dovrà indicarne la motivazione e dichiarare la compatibilità dell'oggetto sociale allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente appalto; l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia, dovrà possedere l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'Allegato II.11 al Codice dei Contratti.

In ogni caso, **a pena di esclusione**, l'operatore economico dovrà possedere i requisiti di cui alla successiva Tabella n. 3. Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle seguenti figure professionali, in possesso dei relativi requisiti di idoneità e degli specifici titoli di studio/professionali.

All'interno della medesima Tabella n. 3, per ciascuna figura professionale, è precisato:

- a) se sia possibile ricorrervi in virtù di un rapporto di consulenza occasionalmente stabilito *ad hoc* per l'appalto in oggetto prima della presentazione dell'offerta;
- b) se, invece, la figura professionale dovrà essere legata all'operatore economico mediante uno dei seguenti rapporti, anch'essi instaurati prima della presentazione dell'offerta:
- componente di un raggruppamento temporaneo;
 - associato di una associazione tra professionisti;
 - socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria;
 - dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA.

Tabella n. 3

ATTIVITÀ	REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	RAPPORTO DI CONSULENZA OCCASIONALE <i>AD HOC</i> (SÌ/NO)
DIRETTORE TECNICO	DIRETTORE TECNICO: è richiesto il possesso di Laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A".	NO

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

VERIFICA NELLA CATEGORIA S.03	ESPERTO NELLA CATEGORIA S.03: è richiesto il possesso di Laurea in Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione da almeno dieci anni e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A".	SI
VERIFICA NELLA CATEGORIA E.20	ESPERTO IN OPERE EDILI E.20: è richiesto il possesso di Laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A"	SI
VERIFICA NELLA CATEGORIA E.15	ESPERTO IN OPERE EDILI E.15: è richiesto il possesso di Laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A"	SI
VERIFICA NELLA CATEGORIA IA.01	ESPERTO IN OPERE IMPIANTI IA.01: è richiesto il possesso di Laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A"	SI
VERIFICA NELLA CATEGORIA IA.02	ESPERTO IN OPERE IMPIANTI IA.02: è richiesto il possesso di Laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A"	SI
VERIFICA NELLA CATEGORIA IA.04	ESPERTO IN OPERE IMPIANTI IA.04: è richiesto il possesso di Laurea in Ingegneria/Architettura, l'abilitazione all'esercizio della professione e l'iscrizione al relativo albo professionale, sez. "A"	SI
VERIFICA RELATIVA ALLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	ESPERTO IN SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: è richiesta l'attestazione di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 81/08	SI
VERIFICA RELATIVA ALLA RELAZIONE GEOLOGICA	GEOLOGO: LAUREA IN GEOLOGIA, ABILITAZIONE PROFESSIONALE E ISCRIZIONE AL RELATIVO ALBO	SI
VERIFICA RELATIVA ALLA PREVENZIONE INCENDI	PROFESSIONISTA in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Ministero dell'Interno del 7 agosto 2012 e dalla Circolare del Ministero dell'interno del 25 agosto 2012, n. 7213 e di regolare iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006; è richiesto il possesso di Laurea magistrale in architettura o ingegneria, abilitazione all'esercizio della professione e iscrizione al relativo Albo	SI
VERIFICA GESTIONE DEI PROCESSI DIGITALIZZATI	PROFESSIONISTA in possesso di CERTIFICAZIONE BIM AI SENSI DELLA NORMA UNI 11337-7:2018 PER L'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI "GESTORE DEI PROCESSI DIGITALIZZATI"	SI
COORDINAMENTO DEI FLUSSI INFORMATIVI	PROFESSIONISTA in possesso di CERTIFICAZIONE DEI PROFESSIONISTI BIM AI SENSI DELLA NORMA UNI 11337-7:2018 PER L'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI "COORDINATORE DEI FLUSSI INFORMATIVI"	SI

Si specifica che il presente Disciplinare individua qualitativamente le figure professionali necessarie per l'esecuzione dell'appalto. Pertanto, nel rispetto dei requisiti di idoneità professionale richiesti per ciascuna prestazione specialistica, è possibile indicare, per più prestazioni, lo stesso soggetto ed è, altresì, possibile indicare, per una stessa prestazione,

più soggetti, fatta eccezione per la figura del Direttore Tecnico, che dovrà essere svolta da un soggetto unicamente dedicato a tale prestazione.

Il gruppo di lavoro per l'esecuzione del presente incarico dovrà essere composto dalle sopra specificate figure professionali, in possesso dei relativi requisiti di idoneità e degli specifici titoli di studio/professionali, indicati alla Tabella n. 3, di cui sopra.

Ciascun professionista, personalmente responsabile, dovrà essere indicato dall'operatore economico all'interno del DGUE con la specificazione della rispettiva qualificazione professionale.

Per i cittadini stranieri, i requisiti tecnici sono soddisfatti se i soggetti sono in possesso di un diploma di laurea, certificato o altro titolo professionale, il cui riconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.

La dimostrazione dell'equipollenza del titolo di studio è a carico del partecipante attraverso la produzione di un documento che comprovi la stessa.

8.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 100, commi 11 e 12, e all'articolo 38, co. 1, dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, l'operatore economico, dovrà:

- aver svolto, negli ultimi cinque anni, due appalti di servizi di verifica di progetti, di ispezione nei contratti pubblici di lavori ai sensi della norma UNI EN ISO/IEC 17020, di progettazione o di direzione lavori, relativi ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, come indicato nella Tabella che segue, di importo ciascuno almeno pari al **50% (cinquanta per cento)** di cui all'oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso.

Per l'individuazione di servizi di verifica analoghi si fa riferimento alla suddivisione in classi e categorie di opere prevista dalla Tavola Z-1 allegata al D.M. 17 giugno 2016.

Tabella n. 4

CATEGORIA ex D.M. 17/06/2016	CATEGORIA ex L. 143/49	GRADO DI COMPLESSITÀ	IMPORTO DEI LAVORI	REQUISITO MINIMO RICHIESTO
E.20	I/b	0,95	2.020.965,96 €	1.010.482,98 €
E.15	I/c	0,95	1.966.849,25 €	983.424,63 €
S.03	I/g	0,95	3.045.446,21 €	1.522.723,11 €
IA.01	III/a	0,75	234.089,03 €	117.044,52 €
IA.02	III/b	0,85	421.360,26 €	210.680,13 €
IA.04	III/c	1,30	655.449,29 €	327.724,65 €

Saranno presi in considerazione i servizi ultimati nel decennio antecedente la data di pubblicazione del Bando ovvero, se non totalmente ultimati, la parte di essi terminata nel medesimo periodo di riferimento.

Con riferimento alla categoria **EDILIZIA** ID "E.20", **EDILIZIA** ID "E.15" e alla categoria **STRUTTURE** ID "S.03", ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da

affidare (nell'ambito della stessa categoria ma non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Con riferimento alla categoria **IMPIANTI** ID "IA.01", ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative al medesimo ID "IA.01" e anche quando relative all'ID "IA.02".

Con riferimento alla categoria **IMPIANTI** ID "IA.02", ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti esclusivamente quando relative al medesimo ID "IA.02".

Con riferimento alla categoria **IMPIANTI** ID "IA.04", ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti esclusivamente quando relative al medesimo ID "IA.04".

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

Ai sensi dell'articolo 66, co. 2, del Codice dei Contratti le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti dal Bando anche con riferimento ai requisiti dei soci delle società, qualora costituite nella forma di società di persone o di società cooperativa, e dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti della società con rapporto a tempo indeterminato, qualora costituite nella forma di società di capitali, nonché dei soggetti di cui alla lettera e), del comma 1, dell'articolo 66, del Codice dei Contratti.

8.4 Ulteriori dichiarazioni

L'operatore economico dovrà dichiarare:

- 1) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute nel Bando, nel presente Disciplinare di gara e nei suoi allegati;
- 2) di aver letto il "*Contratto per l'utilizzo del sistema telematico*", disponibile alla voce "*Regolamento*" della sezione "*Documenti Utili*" posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, e di accettare tutte le singole clausole in esso contenute;

- 3) [con riferimento alla registrazione al Portale] di aver letto e di accettare l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "**GDPR**"), resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali;
- 4) [con riferimento alla partecipazione alla specifica gara] di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali, disponibile alla voce "*Informativa Privacy*" della sezione "*Documenti Utili*" posizionato in alto a destra della Piattaforma Telematica, resa ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR e relativa al trattamento dei dati personali - da parte del Titolare (Invitalia) - che si rendono necessari per lo svolgimento della presente procedura;
- 5) di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal "*Codice Etico di Invitalia*", reperibile nel rispettivo link, disponibile nella sezione "*Documenti Utili*", posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica; di aver letto e di accettare e, pertanto, di essere edotto degli obblighi derivanti dal "*Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001*" e dal vigente "*Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza*" adottati da INVITALIA, reperibili nel relativo link Privacy Policy, sezione trasparenza/prevenzione corruzione, disponibile nella sezione "*Documenti Utili*", posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica;
- 6) di impegnarsi a non divulgare con alcun mezzo il contenuto dei documenti afferenti alla presente procedura di gara ai quali si avrà, se del caso, accesso o che, comunque, saranno messi a disposizione da Invitalia;
- 7) di accettare e riconoscere che le registrazioni di sistema (cd. *log* di sistema) relative ai collegamenti effettuati alla Piattaforma Telematica e alle relative operazioni eseguite nell'ambito della partecipazione alla presente procedura costituiscono piena prova dei fatti e delle circostanze da queste rappresentate con riferimento alle operazioni effettuate;
- 8) che nella domanda di partecipazione sono indicati i dati e i documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice dei Contratti, contenuti nel Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico;
- 9) di aver preso visione, mediante accesso alla Piattaforma Telematica all'indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, di tutta la documentazione tecnica relativa alle attività oggetto dell'appalto resa disponibile da Invitalia la quale risulta pienamente esaustiva ai fini della conoscenza dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto della presente procedura;
- 10) di autorizzare, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di accesso agli atti, a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, salvo quanto previsto dall'articolo 35, co. 4, lett. a) del Codice dei Contratti;
- 11) di autorizzare Invitalia a trasmettere le comunicazioni di cui all'articolo 29 del Codice dei Contratti all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato al momento della registrazione sulla Piattaforma Telematica, e di

- accettare che le medesime comunicazioni avverranno per il tramite dell'area Messaggi della Piattaforma Telematica;
- 12) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo, nonché del Regolamento (CE);
 - 13) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i lavori;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione oggetto dell'appalto, sia sulla determinazione della propria offerta;
 - 14) di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti (articolo 94, co. 5, lett. e) del Codice dei Contratti);
 - 15) di non aver omesso di denunciare all'autorità giudiziaria, quale persona offesa, i reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del medesimo codice salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
 - 16) che non sussistono nei suoi confronti rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara (articolo 95, co. 1, lett. d), del Codice dei contratti);
 - 17) di non aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato (articolo 98, co. 3, lett. d), del Codice dei Contratti);

Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:

- 18) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, co. 2, e 53, co. 3 del d.P.R. n. 633/1972 e di comunicare a Invitalia la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 19) di impegnarsi a fornire a Invitalia i propri dati relativi a domicilio fiscale, codice fiscale, partita IVA, indirizzo PEC e, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, anche l'indirizzo di posta elettronica, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei Contratti;

Per gli operatori economici:

che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 161, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e fino all'ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale:

- 20) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal Tribunale competente (Es.: Provvedimento n. ____ del ____);
- 21) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-*bis*, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019;
- 22) di allegare la relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

già ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'articolo 95 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 "Codice della Crisi di impresa" o di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e fino al provvedimento di omologa:

- 23) di indicare, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C del DGUE, gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara rilasciato dal giudice delegato, ove disponibile, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato (Es.: Provvedimento n. ____ del ____);
- 24) **[SOLO IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO]** che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi degli articoli 186-*bis*, co. 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.
- 25) si impegna a non attuare nella presente gara intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;
- 26) di aver preso visione e di accettare, senza condizione o riserva alcuna, le condizioni relative alle Norme di Prevenzione e Sicurezza/Adempimenti D.lgs. 81/2008 e ss. mm.ii., per la presente procedura di gara;
- 27) di indicare il sito internet dedicato presso il quale è possibile verificare la veridicità e autenticità della garanzia;
- 28) di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo riguardanti l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto;
- 29) di avere piena ed esaustiva conoscenza dello stato, delle circostanze e delle condizioni dei luoghi ove saranno eseguiti i lavori oggetto di verifica della progettazione e di riconoscere che tale conoscenza è idonea a garantire la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni;
- 30) di impegnarsi a porre in essere, in caso di aggiudicazione, tutte le operazioni e le procedure necessarie per il rispetto dei criteri ambientali, minimi e premianti contenuti nella documentazione progettuale, in ottemperanza a quanto previsto nei CAM di cui al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 24 novembre 2025 di "Adozione dei criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e affidamento di lavori per interventi edilizi";

- 31) di autorizzare Invitalia, ai sensi dell'articolo 35, co. 5-bis del Codice dei Contratti, al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 99 del Codice dei Contratti, nonché per le altre finalità previste dal Codice dei Contratti;
- 32) *[solo per le eventuali consorziate esecutrici e per le consorziate che prestano i requisiti al consorzio]* di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- 33) *[in caso di partecipazione alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio)]* di aver inserito nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la partecipazione alla procedura in forme diverse non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- 34) che non ricorre il divieto di cui all'articolo 104, co. 12 del Codice dei Contratti;
- 35) che nell'elaborazione dell'offerta tecnica si è avvalso dei sistemi di intelligenza artificiale, assicurando comunque la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantendo che l'uso di tali sistemi è avvenuto nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (GDPR, decreto legislativo n. 196/2003);
- 36) in caso di aggiudicazione, se si avvarrà di sistemi di intelligenza artificiale ai fini dell'esecuzione della prestazione, di impegnarsi ad assicurare la prevalenza del lavoro intellettuale, il controllo e la verifica dei risultati ottenuti e garantire che l'uso di tali sistemi avverrà nel pieno rispetto del Regolamento UE 2024/1689, della legge n. 132 del 2025 e della vigente normativa sul trattamento e protezione dei dati (GDPR, decreto legislativo n. 196/2003).

8.5 Requisiti di partecipazione dei R.T., dei consorzi stabili e dei G.E.I.E.

Ai sensi dell'articolo 68, commi 17 e 18, del Codice dei Contratti è ammesso il recesso di uno o più soggetti raggruppati, sempre che i soggetti rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. Il recesso è ammesso anche se il raggruppamento si riduce a un unico soggetto.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 97 del Codice dei Contratti, laddove:

- i. il componente del R.T.;
- ii. la consorziata designata quale esecutrice dal consorzio stabile e la consorziata avente i requisiti di cui il consorzio si avvale;

si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice dei Contratti, ovvero risulti privo dei requisiti di cui al successivo articolo 100 del Codice dei Contratti, il raggruppamento o il consorzio potrà comprovare di averlo estromesso o sostituito con altro soggetto munito dei necessari requisiti, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

In tal caso, si valuteranno le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice medesimo al fine di decidere sull'esclusione del concorrente.

8.5.1 Requisiti di ordine generale

A pena di esclusione, in caso di partecipazione in forme aggregate, i requisiti di ordine generale, di cui agli articoli 94 e ss. del Codice dei Contratti, dovranno essere posseduti:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;
- ii. in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii. in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

In ogni caso, si applica l'articolo 97 del Codice dei Contratti, ferma restando l'immodificabilità sostanziale dell'offerta.

8.5.2 Requisiti di idoneità professionale

A pena di esclusione, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito illustrato.

A pena di esclusione, i requisiti di cui all'Allegato II.12 al Codice dei Contratti dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

A pena di esclusione, il requisito di cui all'articolo 8.2., lett. b), del presente Disciplinare, relativo all'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura dovrà essere posseduto da ciascun operatore economico, in base alla propria tipologia.

Altresì, **a pena di esclusione**, in ogni caso, ciascun soggetto dovrà possedere la qualifica professionale coerente con la prestazione professionale svolta: in particolare ciascun soggetto che svolgerà la propria prestazione professionale, dovrà essere iscritto all'Albo/Ordine Professionale o ai registri previsti dalla rispettiva legislazione nazionale riguardanti l'esecuzione di tale servizio.

8.5.3 Requisiti di capacità tecnica e professionale

A pena di esclusione, i requisiti di capacità tecnica e professionale dovranno essere posseduti secondo quanto di seguito riportato.

Ai sensi dell'articolo 38, co. 3, dell'Allegato I.7 al Codice dei Contratti, la mandataria deve possedere una quota in misura almeno pari al **50% (cinquanta per cento)** dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi a ciascuna classe e categoria stabiliti nella Tabella n. 4. La restante percentuale deve essere posseduta dalle mandanti. Non è richiesto alle mandanti il possesso di una percentuale minima di requisito.

Si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato II.12 al Codice dei Contratti.

A pena di esclusione, in caso di consorzi stabili, il requisito dovrà essere posseduto e dimostrato direttamente dal consorzio o dalle singole consorziate, ancorché non esecutrici, pertanto, è ammesso il c.d. "*cumulo alla rinfusa*".

8.5.5 Ulteriori dichiarazioni

In caso di partecipazione in forme aggregate, le dichiarazioni di cui all'articolo 8.6 che precede dovranno essere rese:

- i. in caso di R.T., costituiti e costituendi, da tutti i soggetti del R.T.;

- ii in caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate designate quali esecutrici del servizio;
- iii in caso di G.E.I.E. da tutti i soggetti del G.E.I.E.

ARTICOLO 9

AVVALIMENTO

Ai sensi dell'articolo 104 del Codice dei Contratti, l'operatore economico può ricorrere ad un contratto di avvalimento, mediante il quale uno o più ausiliari si obbligano a mettere a disposizione dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'ausiliario, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti.

L'avvalimento non è ammesso per soddisfare i requisiti di ordine generale.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 3, del Codice dei Contratti, qualora il contratto di avvalimento abbia ad oggetto l'autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, nonché i titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i servizi saranno eseguiti direttamente dall'ausiliario (c.d. "avvalimento professionale o esperienziale"). In tal caso l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

In tutti i casi in cui l'avvalimento non ha ad oggetto il prestito delle autorizzazioni o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, nonché i titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, il contratto di appalto è eseguito dal concorrente che partecipa alla gara, al quale è rilasciato il certificato di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 7, del Codice dei Contratti, l'operatore economico e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di appalto e gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 12, del Codice dei Contratti, limitatamente ai soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta (c.d. "avvalimento premiale"), non è consentito che partecipino alla medesima gara l'ausiliario e il soggetto che si avvale delle risorse da esso messe a disposizione, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. A tal fine, la relativa documentazione dovrà essere inserita all'interno della sezione "Allegati generici" presente all'interno dell'offerta tecnica. In ogni caso Invitalia si riserva di chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 91 e 104 del Codice dei Contratti, l'operatore economico, oltre a compilare il DGUE, come meglio specificato nel prosieguo del presente documento, dichiara nella Domanda di partecipazione la

propria volontà di ricorrere al contratto di avvalimento, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta.

L'operatore economico è tenuto ad allegare al DGUE, integrato con la Domanda di partecipazione:

- i) l'originale o copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 104, co. 1, del Codice dei Contratti, con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico ed il cui oggetto sia coerente con quanto dichiarato nella Domanda di partecipazione, specificando, altresì, se intende avvalersi delle dotazioni e risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta. **Si precisa che, qualora l'avvalimento sia finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto dovrà essere contenuto all'interno dell'offerta tecnica;**
- ii) il DGUE dell'ausiliario contenente la dichiarazione con la quale il medesimo attesta di:
 - a) essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al precedente articolo 8.1;
 - b) essere in possesso delle dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali oggetto del contratto di avvalimento;
 - c) impegnarsi verso l'operatore economico e verso la Stazione Appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento;

N.B. Si rammenta che, anche ai fini della verifica del possesso dei requisiti dell'ausiliario, quest'ultimo dovrà, obbligatoriamente, essere registrato al servizio-FVOE secondo le indicazioni di cui all'articolo 8 del presente Disciplinare.

In caso di dichiarazioni mendaci, fermo restando l'applicazione dell'articolo 96, co. 15, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante assegna all'operatore economico concorrente un termine, non superiore a 10 (dieci) giorni, per indicare un altro ausiliario idoneo, purché la sostituzione dell'ausiliario non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta dell'operatore economico. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato, Invitalia esclude l'operatore economico.

Ai sensi dell'articolo 104, co. 6, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante verifica se l'ausiliario è in possesso dei requisiti dichiarati, con le modalità di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti, nonché se sussistono cause di esclusione. La Stazione Appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione.

Invitalia effettua in corso di esecuzione le verifiche sostanziali inerenti all'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'ausiliario, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'ausiliario che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti

dal contratto di avvalimento. Sussiste, inoltre, l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili, con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è **causa di esclusione dalla gara** - la mancata indicazione, all'interno del contratto di avvalimento, dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Si specifica che qualora l'operatore economico intenda ricorrere all'avvalimento sia per soddisfare il possesso dei requisiti, nonché al fine di migliorare la propria offerta, mediante un **unico soggetto ausiliario**, sarà consentito produrre **un unico contratto di avvalimento**.

N.B. Detto contratto dovrà necessariamente essere allegato all'interno dell'offerta tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente Disciplinare.

Non è sanabile, ed è quindi **causa di esclusione**, la carenza degli elementi essenziali del contratto che non consentano, ad esempio, la chiara e puntuale individuazione dei mezzi e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti.

ARTICOLO 10

GARANZIA PROVVISORIA PER LA STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E IMPEGNO A RILASCIARE GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, del Codice dei Contratti, per rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto dell'affidamento e al grado di rischio a esso connesso, l'offerta dell'operatore economico deve essere corredata da una garanzia provvisoria, di ammontare pari all'**1% (uno per cento) dell'importo dell'Accordo Quadro**, salve le riduzioni e i benefici di legge, per come di seguito riportato in Tabella n. 5:

Tabella n. 5

IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
2.132,11 €

La garanzia provvisoria sarà costituita:

- a. da cauzione, costituita a favore di Invitalia, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. In caso di versamento su un conto corrente di Invitalia, occorrerà specificare nella causale il CIG della presente procedura di gara. In tal caso l'operatore economico potrà rivolgersi a Invitalia, mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "*Messaggi*", al fine di ricevere le coordinate bancarie del suddetto conto; il valore deve essere al corso del giorno di deposito;
ovvero, in alternativa

- b. da fideiussione, rilasciata, a scelta dell'operatore economico, da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le relative attività, oppure dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo previsto e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia fideiussoria dovrà essere resa in conformità allo Schema tipo di cui all'“*Allegato A-Sezione I - Schemi tipo*” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante “*Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni*”, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all'“*Allegato B – Schede tecniche*” del citato Decreto Ministeriale.

La garanzia fideiussoria dovrà essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella Domanda di partecipazione il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti, l'importo della garanzia o il suo eventuale rinnovo è ridotto nei seguenti casi:

- a) **del 30% (trenta per cento)**, qualora si dimostri il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di possedere la suddetta certificazione e, qualora non già presente, inserirne copia nel FVOE. Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutti i soggetti che costituiscono il R.T. siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio, se il consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie; se il consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, l'operatore economico potrà godere del beneficio solo se sia il consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera b).

- b) **del 50% (cinquanta per cento)**, nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei R.T. costituiti esclusivamente da microimprese ovvero da piccole e medie imprese, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106, co. 8, secondo periodo, del Codice dei Contratti.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare, nella compilazione del DGUE, di rientrare nella definizione di microimpresa, ovvero di piccola o media impresa.

Questa riduzione NON è cumulabile con quella di cui alla lettera a) che precede.

- c) **del 10% (dieci per cento)**, se l'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 106, co. 3, seconda parte del Codice dei contratti ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente. Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alla lettera a) o b) e d).

- d) **del 20 % (venti per cento)**, qualora si dimostri il possesso di una o più delle seguenti certificazioni o marchi previsti dall'allegato II.13 al Codice dei Contratti: UNI EN ISO 45001, SA 8000.

In tal caso, qualora l'operatore economico intenda beneficiare di tale riduzione, dovrà dichiarare nel proprio DGUE di possedere di una o più delle suddette certificazioni o marchi e, qualora non già presenti, inserirne copia nel FVOE.

Si precisa che:

- i. in caso di partecipazione in R.T., l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione della garanzia se uno dei soggetti che costituiscono il R.T. siano in possesso della predetta certificazione;
- ii. in caso di partecipazione in consorzio stabile, l'operatore economico potrà godere del beneficio della riduzione se il consorzio o una delle consorziate, anche non esecutrici, sia in possesso della certificazione.

Questa riduzione è cumulabile con quelle di cui alle lettere a) o b) e c).

Le riduzioni di cui alle lettere che precedono sono tra loro cumulabili, ad eccezione delle riduzioni di cui alle lettere a) e b) le quali non possono tra loro essere mai cumulate; in caso di cumulo di più riduzioni, la riduzione successiva si opera sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 106, co. 8, del Codice dei Contratti la garanzia provvisoria dovrà riportare i contenuti di cui allo "Schema Tipo" sopra richiamato e comunque dovrà:

- i. essere intestata all'**Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia** (C.F. 05678721001);
- ii. avere una validità temporale di almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta, con impegno del garante a rinnovare la stessa per un ulteriore periodo di tempo indicato da Invitalia, nel caso in cui alla scadenza originaria non fosse ancora intervenuta l'aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 106, co. 5, del Codice dei Contratti; in caso di richiesta di estensione, l'operatore economico potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta;

- iii. in caso di R.T., costituiti o costituendi, essere rilasciata in favore di tutti i componenti del R.T.;
- iv. in caso di consorzi stabili, essere rilasciata a favore del consorzio;
- v. prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, di cui all'articolo 1944, co. 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta di Invitalia e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del Codice Civile, ai sensi dell'articolo 106, co. 4, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 6, del Codice dei Contratti, la garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione dell'Accordo Quadro dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.lgs. n. 159/2011, e delle misure di prevenzione ivi previste.

Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali, nonché la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto.

La garanzia provvisoria sarà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 106, co. 7 del Codice dei Contratti; per gli altri operatori economici, ai sensi dell'articolo 106, co. 10, del medesimo Codice dei Contratti, la garanzia perde efficacia entro trenta giorni dalla comunicazione in Piattaforma Telematica dell'avvenuta aggiudicazione.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria, nonché la mancata indicazione, nella Domanda di partecipazione, del sito internet dedicato da utilizzare ai fini delle verifiche, purché la garanzia sia stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'articolo 20 del CAD, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al raggruppamento, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.1 Garanzia definitiva per la stipula degli Accordo Quadro

In caso di aggiudicazione, per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro medesimo, compreso l'obbligo di stipulare i successivi eventuali OdA e Contratti Specifici, l'Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva in favore di Invitalia, ai sensi dell'articolo 117, co. 1, terzo periodo, del Codice dei Contratti, nella misura massima del **2% (due per cento)** dell'importo dell'Accordo Quadro, con validità fino alla stipulazione tra l'Aggiudicatario e Invitalia dell'ultimo Contratto Specifico relativo all'Intervento.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Ai fini del calcolo dell'importo della garanzia definitiva da calcolare sull'importo – come chiarito anche dal parere MIT n. 3850 del 2.03.2026 – la percentuale di ribasso da prendere a riferimento corrisponde alla riparametrazione sul valore complessivo dell'affidamento della percentuale di ribasso proposta dall'operatore economico sulla sola quota ribassabile del 35% del solo importo dei servizi tecnici.

La garanzia definitiva sarà svincolata progressivamente, man a mano che i Contratti Specifici, relativi all'Intervento assegnato all'Aggiudicatario ed oggetto dell'Accordo Quadro, saranno da costui stipulati con Invitalia. Lo svincolo sarà effettuato da Invitalia in ragione dell'importo relativo al singolo Contratto Specifico di volta in volta stipulato con l'Aggiudicatario.

La predetta garanzia dovrà essere costituita sotto forma di cauzione, ai sensi dell'articolo 106, co. 2, del Codice dei Contratti, o sotto forma di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, co. 3, del Codice dei Contratti, in favore di Invitalia.

La garanzia definitiva prestata in forma di fideiussione dovrà essere conforme allo Schema tipo di cui all' *"Allegato A- Sezione I - Schemi tipo"* del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 16 settembre 2022, n. 193 recante *"Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni"*, e dovrà essere assistita, in quanto parte integrante della stessa, dalla relativa Scheda tecnica di cui all' *"Allegato B – Schede tecniche"* del citato Decreto Ministeriale.

ARTICOLO 11

SOPRALLUOGO

Ai sensi dell'articolo 92, co. 1 del Codice dei contratti, ai fini della presentazione dell'offerta non è richiesta alcuna visita obbligatoria dei luoghi di intervento, in ragione della tipologia, del contenuto e del grado di complessità da affidare; inoltre, la documentazione tecnico-progettuale messa a disposizione dei concorrenti ha un grado sufficiente di dettaglio tale da garantire una completa ed esaustiva conoscenza dei luoghi, ritenuta esaustiva dalla Stazione Appaltante per la corretta formulazione dell'offerta.

L'operatore economico potrà prendere visione liberamente dei luoghi oggetto di intervento.

ARTICOLO 12

SUBAPPALTO

Ai sensi dell'articolo 119, co. 2, terzo periodo, del Codice dei Contratti, in ragione della natura della prestazione e, in particolare, tenuto conto della necessità di garantire la qualità e l'integrità della verifica progettuale, che richiede

competenze e responsabilità specifiche in capo all'aggiudicatario, per l'affidamento del servizio di verifica della progettazione oggetto del presente Disciplinare non è ammesso il ricorso al subappalto.

ARTICOLO 13

CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

Ai sensi dell'articolo 1, co. 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, l'operatore economico dovrà eseguire un pagamento, a titolo di contributo, in favore dell'A.N.AC., secondo le *"Istruzioni operative"* consultabili sul sito internet www.anticorruzione.it nella sezione *"Contributi in sede di gara"*.

A tal fine l'operatore economico potrà seguire le modalità indicate sul sito internet dell'A.N.AC. (<https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Invitalia procederà al controllo dell'avvenuto pagamento del contributo, dell'esattezza dell'importo e della corrispondenza tra il CIG indicato dall'operatore economico e quello assegnato alla presente procedura.

Invitalia accerta l'avvenuto pagamento mediante consultazione del FVOE.

In caso di mancato rinvenimento all'interno del FVOE della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo A.N.AC., si procederà ai sensi dell'articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti. In caso di inottemperanza alla richiesta nel termine stabilito, **l'offerta è dichiarata inammissibile**.

In ogni caso, è richiesto il caricamento sulla Piattaforma Telematica della scansione della ricevuta del pagamento.

ARTICOLO 14

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA

La presentazione dell'offerta mediante l'utilizzo della Piattaforma Telematica dovrà avvenire attraverso le azioni descritte nell'Allegato n. 6 "Guida alla presentazione dell'offerta", che consentiranno all'operatore economico di predisporre ed inviare:

- a) la Documentazione amministrativa, di cui al successivo paragrafo 14.1;
- b) la Documentazione tecnica, di cui al successivo paragrafo 14.2;
- c) la Documentazione economica, di cui al successivo paragrafo 14.3.

Salvo diversa indicazione, qualsiasi documento allegato all'interno della Piattaforma Telematica dall'operatore economico in relazione alla presente procedura ed alla presentazione dell'offerta, dovrà essere:

- i. sottoscritto con la firma digitale secondo le modalità di cui all'articolo 1, co. 1, lett. s), del CAD, il cui relativo certificato sia in corso di validità;
- ii. reso ai sensi e nelle forme di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Ogni documento da produrre relativo alla procedura dovrà essere redatto in ogni sua parte in lingua italiana e dovrà essere formato e presentato in conformità e secondo le modalità stabilite nel presente documento; se redatta in lingua straniera, la documentazione deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra

testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella documentazione amministrativa, si applicherà l'articolo 101 co. 1, del Codice dei Contratti.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicheranno gli articoli 100, co. 3, e 105 del Codice dei Contratti. L'offerta vincherà il concorrente 180 giorni/centottanta giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui, alla data di scadenza della validità delle offerte, le operazioni di gara siano ancora in corso, Invitalia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta di Invitalia sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

14.1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico dovrà presentare, tramite la Piattaforma Telematica, la documentazione di seguito descritta:

A. DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il DGUE, integrato con la Domanda di partecipazione e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie, sarà compilato online sulla Piattaforma Telematica.

Il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere presentato nel rispetto di quanto stabilito dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

L'operatore economico dovrà compilare all'interno della Piattaforma Telematica il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, il quale dovrà essere:

- i. compilato in lingua italiana;
- ii. reso ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- iii. sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'operatore economico;
- iv. accompagnato da una copia valida di un documento di identità del sottoscrittore.

In particolare, in caso di consorzi stabili, il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione, dovrà essere compilato dal consorzio (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, nelle parti applicabili, da ciascuna consorziata esecutrice (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. essere accompagnato dalla copia dell'atto costitutivo del consorzio, con indicazione delle consorziate, nonché di eventuali atti successivi integrativi e modificativi;
- ii. contenere l'indicazione delle consorziate esecutrici per le quali il consorzio concorre; in mancanza di tale indicazione, la Domanda di partecipazione si intenderà presentata dal consorzio in nome e per conto

proprio.

In caso di R.T. e G.E.I.E., qualora sia stato già conferito il mandato ai sensi dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, nelle parti applicabili, da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le parti del servizio che saranno eseguite** da ciascun componente del R.T., o del G.E.I.E.;
- ii. essere accompagnato dall'atto di costituzione autenticato dal notaio ex articolo 68, co. 6, del Codice dei Contratti, nel quale siano specificate **le parti del servizio che saranno eseguite** da ciascun componente.

In caso di R.T. e G.E.I.E., qualora il mandato non sia stato ancora conferito a norma dell'articolo 68, co. 5, del Codice dei Contratti, ciascun DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dovrà essere compilato dal mandatario (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante) e, altresì, da ciascuna mandante (firmato digitalmente dal suo legale rappresentante). Lo stesso, inoltre, dovrà:

- i. indicare, ai sensi dell'articolo 68, co. 2, del Codice dei Contratti, **le parti del servizio che saranno eseguite** da ciascun componente del R.T. o del G.E.I.E.;
- ii. indicare il mandatario;
- iii. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti costituiranno il R.T.;
- iv. contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi soggetti conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza al soggetto qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio dei mandanti.

Le dichiarazioni relative al possesso dei requisiti sono rese all'interno del DGUE integrato con la Domanda di partecipazione.

Inoltre, in caso di avalimento, l'operatore economico dovrà produrre, oltre al DGUE integrato con la Domanda di partecipazione per sé, anche il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione dell'ausiliaria, come meglio descritto nel paragrafo che segue.

B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (sedici/00), relativa al DGUE integrato con la Domanda di partecipazione: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, rubricato "Disciplina sull'imposta di bollo", mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice

dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento al DGUE);

- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate;
- per gli operatori economici esteri, tramite il pagamento con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, il codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento;
- l'utilizzo di una marca da bollo del valore di € 16,00, il cui numero seriale dovrà essere indicato dall'operatore economico.

A comprova del pagamento, a seconda della modalità adottata, il concorrente dovrà allegare copia, anche priva della sottoscrizione digitale:

- della ricevuta del versamento effettuato tramite il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate;
- della ricevuta del pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo;
- della ricevuta del bonifico bancario;
- del contrassegno in formato pdf. In tal caso, il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di mancato pagamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

Qualora l'operatore economico partecipi in forma associata, l'imposta di bollo dovuta sarà unica.

L'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link:

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti>.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata **senza sottoscrizione digitale**.

Resta salvo, in ogni caso, l'obbligo di pagamento dell'imposta di bollo riferita all'offerta economica.

C. MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. COSTITUITI

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, in caso di R.T. costituiti, l'atto di conferimento del mandato collettivo speciale con rappresentanza ovvero, nel caso di G.E.I.E. costituiti, il relativo atto costitutivo. Esso dovrà essere allegato alternativamente nel seguente modo:

- in originale su supporto informatico, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante di ciascun componente del R.T. e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità dei firmatari, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, del mandato/atto costitutivo formato in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata

secondo le regole del CAD;

D. ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA, IN CASO DI CONSORZI EX ARTICOLO 66, CO. 1, LETT. G), DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, le copie dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, corredato dal relativo verbale di assemblea, dichiarate conformi all'originale ex articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del consorzio;

E. PROCURE

Nel caso in cui intervenisse nel procedimento di gara con un soggetto diverso dal suo legale rappresentante, l'operatore economico dovrà allegare, all'interno della Documentazione amministrativa, la procura attestante i poteri conferiti. Il predetto documento dovrà essere allegato sulla Piattaforma Telematica alternativamente:

- i. in originale sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante che ha conferito la procura e corredato da autentica notarile digitale di firma, attestante i poteri e qualità del firmatario, ai sensi dell'articolo 25, co. 1, del CAD;
- ii. ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della procura, formata in origine su supporto cartaceo, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD;

F. GARANZIA PROVVISORIA

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione amministrativa:

- i. *[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante cauzione]* i documenti attestanti l'avvenuta costituzione della cauzione, che dovranno essere allegati in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, di tali documenti, formati in origine su supporto cartaceo, sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico; in caso di R.T. costituiti, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante della mandataria; in caso di R.T. costituendi, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascun operatore economico che costituirà il R.T.;
ovvero, in alternativa
- ii. *[in caso di garanzia provvisoria rilasciata mediante garanzia fideiussoria]* la scheda tecnica allegata alla garanzia fideiussoria, che dovrà essere caricata sulla Piattaforma Telematica in una delle seguenti modalità:
 - a) in originale, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;
 - b) ovvero in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in

origine su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante del garante;

- c) ovvero, ai sensi dell'articolo 22, co. 2, del CAD, in copia per immagine su supporto informatico, ossia una scansione, della scheda, formata in origine su supporto cartaceo e sottoscritta in via analogica dal legale rappresentante del garante, corredata da dichiarazione di conformità all'originale rilasciata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato ed asseverata secondo le regole del CAD con firma digitale del notaio o pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

G. AVVALIMENTO

L'operatore economico dovrà allegare all'interno della Documentazione Amministrativa in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento:

- i) il DGUE integrato con la Domanda di partecipazione del soggetto ausiliario;
- ii) l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento, concluso in forma scritta a pena di nullità; **N.B.**
In caso di avvalimento c.d. "premiale" l'originale o la copia autentica del contratto di avvalimento dovrà essere inserito all'interno della documentazione tecnica di cui al successivo articolo 14.2 del presente disciplinare;

Si precisa che, qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con ausiliario in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione, ai sensi dell'articolo 100, co. 3, del Codice dei Contratti, i servizi saranno eseguiti dall'ausiliario stesso e si dovrà osservare, altresì, quanto previsto dal presente documento in materia di subappalto.

H. CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del contributo in favore dell'A.N.AC. dovrà avvenire mediante scansione della ricevuta del pagamento caricata sulla Piattaforma Telematica, che può essere allegata senza sottoscrizione digitale, ovvero mediante consultazione del FVOE.

I contenuti della Documentazione amministrativa sono quindi riepilogati come segue:

Tabella n. 6

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DELL'OPERATORE ECONOMICO, FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE
		CONSORZI STABILI: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO E, IN CASO DI CONSORZiate ESECUTRICI, DGUE	

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE	
		R.T. O G.E.I.E. SIA COSTITUITO CHE COSTITUENDO: PER LA MANDATARIA, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA E, PER CIASCUNA MANDANTE, DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDANTE	
		AVVALIMENTO: DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO	
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO RELATIVA AL DGUE INTEGRATO CON LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (UNICA ANCHE IN CASO DI PARTECIPAZIONE IN FORMA ASSOCIATA)	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
C	MANDATO O ATTO COSTITUTIVO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. COSTITUITI		ALLEGARE SOLO IN CASO DI R.T. O G.E.I.E. GIÀ COSTITUITI
D	ATTO COSTITUTIVO E STATUTO VIGENTE, CORREDATO DAL VERBALE DI ASSEMBLEA		ALLEGARE SOLO IN CASO DI CONSORZI DI CUI ALLA LETTERA G), DELL'ARTICOLO 66, CO. 1, DEL CODICE DEI CONTRATTI E DI SOGGETTI NON TENUTI ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE
E	PROCURE		ALLEGARE SE DEL CASO
F	IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE CAUZIONE	OPERATORE ECONOMICO SINGOLO: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE	ALLEGARE

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ ALLEGARE SOLO IN CASO DI
		CONSORZI STABILI: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL CONSORZIO, E PER CIASCUNA CONSORZIATA ESECUTRICE, DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL RISPETTIVO LEGALE RAPPRESENTANTE	
		R.T. COSTITUITI: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA MANDATARIA	
		R.T. COSTITUENDI: DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DI CIASCUN COMPONENTE IL R.T.	
	IN CASO DI GARANZIA PROVVISORIA RILASCIATA MEDIANTE FIDEIUSSIONE	SCHEDA TECNICA FIRMATA DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL GARANTE	
G	CONTRATTO DI AVVALIMENTO	FIRMATO DIGITALMENTE DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIARIO E DAL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'AUSILIATO	ALLEGARE
H	CONTRIBUTO ALL'A.N.AC.	SENZA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE	ALLEGARE

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.2 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico dovrà presentare l'offerta tecnica firmata digitalmente, come di seguito indicato:

- in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun mandante;
- in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i, stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta tecnica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata.

In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico sarà escluso dalla procedura.

14.2.1 – Documentazione relativa all'offerta tecnica

A pena di esclusione, la Documentazione tecnica dovrà contenere la Relazione Unica ossia il documento, indicato nella successiva Tabella n. 7, afferente alla capacità tecnica dell'operatore economico concorrente, dalla quale si possano evincere le peculiarità della specifica offerta su cui attribuire i punteggi per i criteri ed i *sub* criteri di cui al successivo articolo 15.

In caso di utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nella predisposizione della Relazione Unica il concorrente è tenuto ad indicare le attività strumentali e di supporto per le quali si è avvalso di detti sistemi.

La Relazione Unica dovrà essere suddivisa in capitoli e paragrafi che dovranno corrispondere a ciascuno dei criteri e *sub* criteri di valutazione, come di seguito specificato.

Inoltre, sarà parte integrante della citata Relazione Unica:

- l'originale o la copia del contratto di avvalimento nel caso in cui l'operatore intenda fare ricorso al c.d. "avvalimento premiale";
- l'offerta di gestione informativa (di seguito, "**oGI**"), che il concorrente dovrà produrre, in risposta ai requisiti richiesti nel capitolato informativo per l'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale, compilando l'apposito modello *sub* Allegato n. 7 al presente Disciplinare.

La Relazione Unica dovrà essere, pertanto, costituita da un unico file con le seguenti caratteristiche:

Tabella n. 7

RELAZIONE UNICA			
Capitolo	Paragrafo	Pagine (max) Incluso eventuali tabelle, immagini, figure o disegni ed estratti curriculari.	Limiti editoriali
A - PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA	A.1	6	3 Formato A4 + 3 Formato A3
	A.2		
	A.3		
B - CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA	B.1	8	8 Formato A4
C - RISORSE UMANE MESSE A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO	C.1		
D - CRITERI PREMIANTI	D.1	Allegare copia certificazioni (ove non forniti estremi ai fini della visualizzazione/prelievo libero del certificato)	
	D.2		

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

E - PROPOSTA DELL'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (oGI)	E.1	15	Formato A4
Totale pagine A4		26	
Totale Pagine A3		3	
Numero massimo di pagine dell'intera relazione (escluso copertina, certificazioni, indice e contratto di avvalimento, se presenti)		29	

La relazione unica di cui alla precedente Tabella dovrà:

- essere prodotta nei formati precedentemente indicati, attribuendo una numerazione progressiva ed univoca delle pagine e riportando su ciascuna il numero di pagina ed il numero totale di pagine (ad esempio, Pag. 3 di 29);
- recare in ciascuna pagina il CIG, il CUP, il titolo dell'intervento, e la denominazione dell'operatore che presenta l'offerta;
- essere firmata digitalmente come sopra indicato;
- essere prodotta, ai fini dell'attribuzione del punteggio del sub-criterio E.1, di cui alla Tabella n. 7, con allegata l'OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA. Tale offerta dovrà essere prodotta dal concorrente mediante la compilazione dell'apposito modello sub Allegato n. 7 al presente Disciplinare.

Si precisa che il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione giudicatrice ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.

L'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti della documentazione tecnica presentata che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, in sede di presentazione dell'offerta, è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti della documentazione tecnica che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, **"Richiesta di oscuramento"**), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, della medesima documentazione adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

A PENA DI ESCLUSIONE NON DOVRANNO QUINDI ESSERE INSERITI, DA PARTE DELL'OPERATORE ECONOMICO, NELLA RISPOSTA TECNICA RIFERIMENTI ALL'OFFERTA ECONOMICA.

La documentazione da produrre all'interno della Risposta Tecnica è quindi riepilogata come segue:

Tabella n. 8

DOCUMENTO		MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
RELAZIONE UNICA PARTI DESCRITTIVE E PARTI GRAFICHE (VEDI TABELLA N. 7)		FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
CONTRATTO DI AVVALIMENTO QUALORA IL CONCORRENTE INTENDA RICORRERE ALL'AVVALIMENTO PREMIALE		FIRMATO DIGITALMENTE	ALLEGARE
[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO]	RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DEL CITATO ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO
	COPIA DELLA RELAZIONE TECNICA OSCURATA		

Si raccomanda di caricare sulla Piattaforma Telematica file di dimensioni inferiori a 600 MB (Megabyte).

14.3 OFFERTA ECONOMICA

La Documentazione economica dovrà contenere l'offerta economica, da presentare secondo quanto stabilito di seguito.

A. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà, accedendo alla sezione economica, compilare direttamente a video la propria offerta; in particolare l'operatore dovrà:

- i. inserire, a pena di esclusione, nel relativo parametro, il RIBASSO PERCENTUALE offerto; si precisa che il ribasso percentuale dovrà essere indicato a video in cifre impiegando fino a un massimo 5 decimali e dovrà essere espresso in valore assoluto utilizzando come separatore delle cifre decimali la virgola e NON il punto. Su tale ribasso percentuale verrà assegnato il punteggio di cui al punto 2 della tabella n. 10 presente al successivo articolo 15; inoltre, il sistema restituirà il corrispondente PREZZO OFFERTO, arrotondato alla quinta cifra decimale; il prezzo che verrà preso in considerazione ai fini della contrattualizzazione sarà arrotondato alla seconda cifra decimale;
si precisa che il ribasso percentuale offerto sarà applicato all'importo soggetto a ribasso pari al 35% dell'importo a base di gara:
- ii. rendere le **"DICHIARAZIONI A CORREDO DELL'OFFERTA"**, ovvero dichiarare:
 - a. di aver preso conoscenza e accettato tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione dell'appalto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
 - b. di aver preso conoscenza delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e

- assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi e che di tali condizioni ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto, ritenuto remunerativo;
- c. che la propria offerta sarà irrevocabile e resterà immutata sino al 180° giorno successivo alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte;
- d. che la propria offerta non vincherà in alcun modo Invitalia e l'Ente Aderente.

L'offerta economica generata dalla Piattaforma dovrà essere firmata digitalmente:

- i. in caso di operatore economico singolo, dal legale rappresentante dell'operatore economico medesimo;
- ii. in caso di R.T. costituiti, dal legale rappresentante del mandatario;
- iii. in caso di R.T. costituendi, dal legale rappresentante del mandatario nonché dal legale rappresentante di ciascun Mandante;
- iv. in caso di consorzi stabili, dal legale rappresentante del consorzio.

Qualora si riscontri la carenza di una o più firma/e digitale/i sulla Documentazione economica stante anche l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che assicura la provenienza delle offerte presentate, si procederà a verificare la riconducibilità dell'offerta economica all'operatore economico partecipante alla procedura, in forma singola o aggregata. In caso di esito negativo della suddetta verifica, l'operatore economico **sarà escluso** dalla procedura.

B. ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico dovrà allegare, all'interno della sezione economica, la prova dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, pari ad € 16,00 (euro sedici/00), relativa alla sola dichiarazione di offerta economica: a tal fine si precisa che l'operatore economico potrà procedere ai sensi del D.P.R. n. 642/1972, rubricato *"Disciplina sull'imposta di bollo"*, mediante il pagamento, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tramite:

- il modello "F23" dell'Agenzia delle Entrate (codice tributo: 456T; causale: RP; codice ufficio: codice dell'ufficio territorialmente competente in ragione del luogo dove sarà eseguito il pagamento - punto 6 del modello F23 - indicare nella causale il CIG della presente procedura di gara con l'indicazione del riferimento all'offerta economica). A tal fine l'operatore economico potrà seguire le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/f23/modello-f23-imprese>;
- il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o, per gli operatori economici esteri, con bonifico utilizzando il codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto (CIG, CUP) a cui si riferisce il pagamento.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo potrà essere fornita allegando la copia della

ricevuta di versamento, o della ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa, l'operatore economico può comprovare l'avvenuto pagamento mediante l'utilizzo di una marca da bollo da € 16,00, la quale dovrà essere annullata mediante apposizione sulla stessa del CIG di riferimento della procedura. Il contrassegno così annullato dovrà essere allegato in copia.pdf, ferma restando ogni responsabilità dell'operatore in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

In caso di assenza di versamento, Invitalia sarà tenuta agli obblighi di cui all'articolo 19 del suddetto D.P.R. n. 642/1972.

In caso di R.T., l'imposta di bollo da pagare è unica per l'intero R.T.

L'attestazione di pagamento dell'imposta di bollo può essere allegata senza sottoscrizione digitale.

Si precisa che le modalità di presentazione e le conseguenti valutazioni descritte all'articolo 14.2 del presente Disciplinare con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione tecnica troveranno applicazione anche con riferimento alle eventuali Richieste di oscuramento relative alla documentazione economica.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

I documenti che compongono l'offerta economica sono, quindi, riepilogati come nella Tabella che segue:

Tabella n. 9

	DOCUMENTO/DICHIARAZIONI	MODALITA' DI PRESENTAZIONE	ALLEGARE/ALLEGARE SOLO IN CASO DI
A	OFFERTA ECONOMICA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE
B	ATTESTAZIONE DI PAGAMENTO DELLA IMPOSTA DI BOLLO PER L'OFFERTA ECONOMICA	SENZA FIRMA DIGITALE	ALLEGARE
C	[EVENTUALE, IN CASO DI OSCURAMENTO] a. RICHIESTA DI OSCURAMENTO MOTIVATA E COMPROVATA AI SENSI DELL'ARTICOLO 35, CO. 4, LETT. A), DEL CODICE DEI CONTRATTI b. COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE ECONOMICA OSCURATA	FIRMATA DIGITALMENTE	ALLEGARE SE DEL CASO

UNA VOLTA CARICATI I DOCUMENTI SI RACCOMANDA DI RIAPRIRE I FILE CARICATI AL FINE DI VERIFICARE LA FUNZIONALITA' DEGLI STESSI. IN CASO DI CARICAMENTO DI FILE NON APRIBILI E NON LEGGIBILI LA RESPONSABILITÀ

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

È A TOTALE CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO.

14.4 TRASMISSIONE DELL'OFFERTA

Al termine delle operazioni di caricamento dei documenti richiesti e di compilazione dei campi, per trasmettere la propria offerta telematica, l'operatore economico dovrà seguire quanto riportato nell'Allegato n. 6 "Guida alla presentazione dell'offerta".

ARTICOLO 15

VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA

L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, co. 2, lett. b) e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 41, co. 15 bis, del Codice dei Contratti, secondo gli elementi di valutazione e le modalità di seguito indicate.

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma tra il punteggio conseguito per l'offerta tecnica e il punteggio conseguito per l'offerta economica. Il punteggio massimo complessivo è pari a 100 punti, come di seguito distribuiti:

Tabella n. 10

	ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Offerta tecnica	90
2	Offerta economica	10

Ai sensi dell'articolo 108, co. 4, del Codice dei Contratti, l'offerta tecnica è valutata in base ai criteri e sub-criteri di seguito indicati:

Tabella n. 11

PUNTEGGI OFFERTA TECNICA				
ID	SUB CRITERI	CRITERI MOTIVAZIONALI	SUB PUNTEGGI (MAX)	PUNTEGGI (MAX)
OFFERTA TECNICA				
A	PROFESSIONALITÀ E ADEGUATEZZA DELL'OFFERTA			42
	<i>Il concorrente, mediante la presentazione di Schede Illustrative, relative a massimo 3 (tre) servizi (1 per EDILIZIA, 1 per STRUTTURE, 1 per IMPIANTI), dovrà illustrare le attività svolte nell'ambito della verifica della progettazione ritenute significative della propria capacità a realizzare la prestazione richiesta.</i> <i>Per ciascun servizio presentato dovrà essere elaborata una descrizione sintetica dell'intervento che riporti necessariamente le seguenti informazioni:</i> - <i>soggetto che ha svolto il servizio (eventuale quota di esecuzione, se in R.T.);</i> - <i>indicazione del Committente/Stazione Appaltante, CIG, CUP (se disponibili), oggetto dell'Intervento e localizzazione dell'Intervento;</i> - <i>ID opere, classi e categorie, importo dei lavori (complessivo e per ciascuna categoria di cui si compone il servizio).</i> <u><i>Saranno valutate migliori le soluzioni che potranno documentare grado di pertinenza, omogeneità e complessità dei servizi rispetto alle attività oggetto dell'affidamento del presente Lotto 1, in riferimento a:</i></u> - <i>descrizione e stato di esecuzione dei servizi prestati</i> - <i>la tecnica di effettuazione delle analisi, le tipologie dei controlli ed il loro grado di approfondimento;</i> - <i>metodologia proposta per favorire il raggiungimento dell'obiettivo di minimizzare il rischio di introduzione di varianti e il rischio di contenzioso;</i>			

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

- gli applicativi eventualmente utilizzati nelle verifiche dei diversi temi progettuali; - criteri e sistemi di interfaccia e coordinamento con la struttura di progettazione e con la Stazione Appaltante; - modalità di reporting intermedio e finale, ovvero le modalità di emissione delle relative risultanze e osservazioni. In particolare, i servizi presentati saranno valutati con riferimento ai seguenti sub-criteri:															
A.1	Servizio di verifica della progettazione riguardanti la categoria EDILIZIA - ID opera E.20 e/o E.15 (D.M. 17/06/2016).	14													
A.2	Servizio di verifica della progettazione riguardanti la categoria – STRUTTURE - ID opere S.03 (D.M. 17/06/2016).	16													
A.3	Servizio di verifica della progettazione riguardanti la categoria – IMPIANTI - ID opere IA.01 e/o IA.2 e/o IA.04 (D.M. 17/06/2016).	12													
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL’OFFERTA															
B	Modalità di svolgimento del servizio e gestione dell’interazione con la Stazione Appaltante e con la struttura di progettazione		25												
	Il concorrente dovrà illustrare la modalità di svolgimento del servizio di verifica oggetto del presente appalto, con particolare riferimento alle procedure operative che intende adottare al fine di assolvere al meglio l’incarico, nel rispetto del dettato normativo e nell’ottica di perseguire la migliore efficienza, celerità, affidabilità delle attività svolte. In particolare, sarà considerata migliore la proposta che dimostri l’efficacia dei seguenti aspetti: - pianificazione delle varie fasi ed attività di verifica e valutazione delle relative tempistiche; - ai criteri e ai sistemi di interfaccia e coordinamento con la struttura di progettazione e con la Stazione Appaltante; - alla modalità di individuazione e gestione delle criticità; - alla modalità di reporting intermedio e finale. Sarà considerata migliore l’offerta che descriverà, coerentemente con gli aspetti specificamente elencati, le procedure operative e le modalità ipotizzate per l’interazione con la struttura di progettazione e con la Stazione Appaltante al fine del raggiungimento degli obiettivi preposti.														
RISORSE UMANE MESSE A DISPOSIZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO															
C	Adeguatezza della struttura tecnico-organizzativa		14												
	Il concorrente dovrà illustrare la struttura tecnico-organizzativa che intenderà mettere a disposizione per lo svolgimento dell’incarico, dando evidenza della consistenza e qualità delle risorse umane impiegate per lo sviluppo e la gestione del servizio nelle varie fasi. La documentazione presentata dovrà includere: - la descrizione dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento dell’incarico di verifica, con l’indicazione dei professionisti che si occuperanno dello svolgimento del servizio, comprendente sia i professionisti indicati nel gruppo di lavoro che gli eventuali ulteriori professionisti; - la descrizione dei profili professionali proposti, con specificazione della rispettiva qualificazione/formazione e delle principali esperienze riconducibili all’oggetto dell’Appalto. L’adeguatezza delle figure professionali indicate sarà valutata in riferimento alla qualificazione professionale e alle principali esperienze analoghe all’oggetto del presente appalto, desunte dalla compilazione del seguente schema tabellare:														
C.1	<table><tr><td>NOMINATIVO</td><td>RUOLO DA RICOPRIRE NEL SEGUENTE APPALTO</td><td>ANNI DI ESPERIENZA MATURATA NEL RUOLO DA RICOPRIRE</td><td>DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESPERIENZA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>		NOMINATIVO	RUOLO DA RICOPRIRE NEL SEGUENTE APPALTO	ANNI DI ESPERIENZA MATURATA NEL RUOLO DA RICOPRIRE	DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESPERIENZA									
NOMINATIVO	RUOLO DA RICOPRIRE NEL SEGUENTE APPALTO	ANNI DI ESPERIENZA MATURATA NEL RUOLO DA RICOPRIRE	DESCRIZIONE SINTETICA DELL’ESPERIENZA												

CRITERI PREMIANTI				
D	D.1	Possesso di una Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 Il concorrente dovrà essere in possesso di una Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022 in corso di validità. Per comprovare l’attestazione il concorrente dovrà fornire copia conforme della certificazione rilasciata da un organismo di valutazione della conformità accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA, secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021 o, in alternativa, fornire l’indicazione univoca del certificato e, se possibile, le modalità di visualizzazione/prelievo libero presso il sito internet dell’ente certificatore. In caso di concorrente plurisoggettivo, la Certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente in RT. In caso di consorzio, il possesso della certificazione potrà essere dimostrato dal consorzio stesso se concorre in proprio o, se indicata, da almeno una consorziata esecutrice. Si precisa che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, il possesso di più certificazioni in capo al medesimo concorrente avrà peso uguale ad una singola certificazione. La certificazione deve essere in corso di validità al momento della data di scadenza di presentazione delle offerte.	PRESENTI 2 NON PRESENTI 0	2
	D.2	Competenza tecnica in edilizia sostenibile basata su certificazioni di competenza (par. 2.6.2 dei Criteri Ambientali Minimi di cui al DM 24.11.2025) È attribuito un punteggio premiante all’operatore economico che abbia formazione ed esperienza specifica in edilizia sostenibile. A tal fine l’operatore economico dovrà allegare la certificazione della figura professionale dell’Esperto CAM in progettazione sostenibile rilasciato da un organismo accreditato per lo specifico schema di accreditamento, riconosciuto da Accredia (www.accredia.it/banche-dati), ai sensi della norma internazionale ISO/IEC 17024 “Valutazione della conformità - Requisiti generali per organismi che eseguono la certificazione di persone”, attestante la competenza in termini di conoscenza, abilità, responsabilità e autonomia nella progettazione di edilizia sostenibile. Si precisa che il predetto certificato dovrà essere posseduto da parte di almeno una delle figure professionali a vario titolo coinvolte nell’esecuzione del contratto indicate nell’organigramma di cui al sub-criterio C.1 che precede ed essere in corso di validità al momento della data di scadenza di presentazione delle offerte.	PRESENTI 2 NON PRESENTI 0	2
E	PROPOSTA DELL’OFFERTA DI GESTIONE INFORMATIVA (oGI)			
	E.1	Il concorrente dovrà allegare all’offerta tecnica l’offerta di Gestione Informativa (oGI), redatta secondo le indicazioni definite, in linea esemplificativa, nel modello di cui al sub ALLEGATO 7 al presente Disciplinare. Sarà valutata la capacità tecnica e gestionale nell’ambito BIM nonché la rispondenza dell’oGI agli obiettivi della Stazione Appaltante dal punto di vista tecnico e gestionale indicati nel Capitolato Informativo e con particolare riferimento a: - <i>Processo di verifica dell’analisi e risoluzione interferenze e incoerenze informative;</i> - <i>Processo di verifica della modalità di gestione della programmazione lavori (4d, cronoprogramma);</i> - <i>Processo di verifica della modalità di gestione economica dei lavori (5d, computo metrico, contabilità lavori);</i> - <i>Processo di verifica della corrispondenza tra i modelli e gli elaborati estratti.</i>	5	5
OFFERTA TECNICA TOTALE (A+B+C+D+E)			90	90
F PUNTEGGI OFFERTA ECONOMICA				
F.1	RIBASSO PERCENTUALE UNICO		10	10
OFFERTA TOTALE (A+B+C+D+E+F)			100	100

Nota Bene: Non saranno accolte offerte condizionate; le offerte migliorative saranno vincolanti per l'operatore economico e dovranno poter essere messe in opera senza onere alcuno per la Stazione Appaltante.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

L'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà determinata in base alla seguente formula:

$$C_a = \sum_n [W_i * V_{ai}]$$

dove:

C_a = Punteggio totale attribuito all'offerta (a)

$\sum_n$ = Sommatoria

n = Numero totale degli elementi di valutazione (i)

W_i = Peso o punteggio attribuito agli elementi di valutazione (i)

V_{ai} = Coefficiente, variabile tra zero e uno, della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i)

Si precisa che per determinare i coefficienti V_{ai} occorre distinguere tra:

1. coefficienti V_{ai} di natura qualitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione **A.1, A.2, A.3, B.1, C.1, E.1**);
2. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta tecnica: elementi di valutazione **D.1-D.2**);
3. coefficienti V_{ai} di natura quantitativa (offerta economica: elementi di valutazione **F.1**).

Per quanto riguarda i coefficienti di natura qualitativa (offerte tecniche relative ai criteri A.1, A.2, A.3, B.1, C.1, E.1, tali coefficienti saranno determinati da ciascun Commissario. In particolare, con riferimento alla offerta qualitativa, ogni elemento di valutazione sarà apprezzato nell'ambito della commissione come segue:

Tabella n. 121

GIUDIZIO	DESCRIZIONE DEL GIUDIZIO	VOTO
NON APPREZZABILE	Trattazione non inerente all'argomento richiesto.	0
INSUFFICIENTE	Trattazione non chiara; assenza di benefici/vantaggi proposti rispetto a quanto previsto nel Disciplinare; carenza di contenuti tecnici analitici.	0.1
SCARSO	Trattazione lacunosa che denota scarsa concretezza della proposta rispetto al parametro di riferimento. I benefici/vantaggi proposti non sono chiari e/o non trovano dimostrazione analitica in quanto proposto.	0.2
SUFFICIENTE	Trattazione appena esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono appena apprezzabili.	0.3
PIÙ CHE SUFFICIENTE	Trattazione esauriente rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici sono apprezzabili.	0.4
DISCRETO	Seppure la trattazione sia completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, essa non risulta, tuttavia, caratterizzata da elementi spiccatamente distintivi dell'offerta. I vantaggi e/o	0.5

	benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari, ma privi di innovatività.	
PIÙ CHE DISCRETO	Trattazione completa rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. I vantaggi e/o benefici appaiono essere in parte analitici e abbastanza chiari e si ravvisano primi elementi di innovatività.	0.6
BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare. Gli aspetti tecnici sono affrontati in maniera ancora superficiale; tuttavia, i vantaggi appaiono percepibili e chiari e si denotano gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.7
PIÙ CHE BUONO	Trattazione completa dei temi richiesti negli aspetti della chiarezza, efficacia e efficienza rispetto alle aspettative espresse nel Disciplinare, con buoni approfondimenti tecnici. Le soluzioni appaiono concrete e innovative. I vantaggi appaiono evidenti e chiari così da far risaltare gli elementi caratteristici dell'offerta.	0.8
OTTIMO	Trattazione completa dei temi richiesti con ottimi approfondimenti rispetto a tutti gli aspetti tecnici esposti. Ottima efficacia della proposta rispetto aspettative espresse nel Disciplinare anche con riferimento alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa.	0.9
ECCELLENTE	Supera le aspettative espresse nel Disciplinare grazie ad una trattazione esaustiva e particolareggiata dei temi richiesti e degli argomenti trattati. Sono evidenti, ben oltre alle attese, i benefici e vantaggi perseguiti dalla proposta con riferimento anche alle possibili soluzioni presenti sul mercato e alla realizzabilità della proposta stessa. L'affidabilità dell'offerta è concreta ed evidente.	1

Quindi, sarà calcolata la media dei coefficienti attribuiti da ciascun Commissario a ogni concorrente per singolo sub criterio. Il calcolo di tale media sarà eseguito arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

Il valore così ottenuto **V_{ai}** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione ai sub-criteri A.1, A.2, A.3, B.1, C.1, E.1.

Per quanto riguarda i coefficienti **V_{ai}** di **natura quantitativa** relativi al sub-criterio **D.1-D.2** (offerta tecnica) essi saranno attribuiti secondo le indicazioni riportate in precedenza nella descrizione dei *“Criteri motivazionali ed elementi di valutazione”* relativi a detto sub-criterio

La somma dei punteggi dell'offerta tecnica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

3) Per i coefficienti **V_{ai}** di **natura quantitativa** relativo al criterio **F.1** (offerta economica) sarà applicata la seguente formula:

per $R_a < R_{med}$

$$V_{ai} = (R_a / R_{med})^\alpha$$

per $R_a \geq R_{med}$

$$V_{ai} = 1$$

dove:

V_{ai} = Coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto all'elemento di valutazione (i), variabile tra 0 e 1;

R_a = Valore (ribasso percentuale sul prezzo) offerto dal concorrente (a);

R_{med} = Media dei ribassi offerti in sede di gara;

α = coefficiente pari a 0,3

Il valore così ottenuto V_{ai} sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio **F.1**.

Il prodotto ($V_{ai} * W_i$) sarà arrotondato alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondato per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondato per difetto. La somma dei punteggi dell'offerta tecnica con il punteggio dell'offerta economica sarà calcolata arrotondando alla terza cifra decimale: qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a 5 sarà arrotondata per eccesso; nel caso in cui la quarta cifra decimale sia inferiore a 5, sarà arrotondata per difetto.

ARTICOLO 16

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Ai sensi degli articoli 22 e 29 del Codice dei Contratti, tutte le comunicazioni e le informazioni relative alla procedura di gara in oggetto sono disponibili sulla Piattaforma Telematica di Invitalia.

Ai sensi dell'articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, gli operatori economici potranno richiedere eventuali ulteriori informazioni inerenti alla presente procedura di gara entro e non oltre il termine indicato nel Bando e riportato nel successivo articolo 18, esclusivamente mediante la Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI". Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti pervenute a voce, telefonicamente o dopo la scadenza del termine suddetto.

Le risposte alle richieste di chiarimenti saranno pubblicate, nel termine di cui al citato articolo 88, co. 3, del Codice dei Contratti, anche in unica soluzione, sulla Piattaforma Telematica nella sezione "MESSAGGI".

Ai sensi dell'articolo 29 del Codice dei Contratti, le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici avverranno mediante messaggistica della Piattaforma Telematica nell'apposita area "MESSAGGI", posta elettronica certificata ai sensi del CAD, all'indirizzo indicato nel Bando, ed in caso di indisponibilità oggettiva della Piattaforma

Telematica e degli altri mezzi citati, mediante l'indirizzo mail PEC indicato nel Bando. In tal caso, l'operatore economico è tenuto a comprovare il malfunzionamento della Piattaforma Telematica:

- i. contattando il *call center* di supporto, segnalando l'errore bloccante di sistema;
- ii. inserendo nella Documentazione amministrativa un'apposita dichiarazione, attestante il blocco di sistema, corredata da uno "*screenshot*" da cui risulti l'errore che ha provocato il blocco della Piattaforma Telematica.

Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo dichiarato dall'operatore economico al momento della registrazione, come indicato nel sub Allegato n. 6 "*Guida alla presentazione dell'offerta*".

ARTICOLO 17

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ad eccezione dell'ipotesi in cui, al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, la documentazione sia già presente nel FVOE, l'operatore economico, ai sensi dell'articolo 101, co. 1, lettere a) e b), del Codice dei Contratti, potrà:

a) integrare ogni elemento mancante nella documentazione trasmessa nel termine per la presentazione dell'offerta con il DGUE integrato con la domanda di partecipazione alla procedura di gara, con esclusione di quelle che compongono l'offerta tecnica e l'offerta economica;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità del DGUE integrato con la domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

In particolare, sono sanabili:

- l'omessa, incompleta o irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione, nonché ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, anche premiale, delle dichiarazioni di impegno dell'impresa ausiliaria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo o della garanzia provvisoria, a condizione che i citati documenti siano preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il mancato o parziale pagamento del contributo A.N.AC. qualora non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- qualora dovuta, il non corretto ammontare della garanzia provvisoria, purché la stessa risulti avere data certa antecedente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- qualora dovuta, l'intestazione della garanzia provvisoria non a tutti i componenti del R.T. costituendo;
- qualora dovuta, l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta. Diversamente, non è sanabile la documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Inoltre:
- non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità dell'operatore economico;
- non è sanabile – ed è causa di esclusione dalla procedura di gara – il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- non sono sanabili le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- non è sanabile la mancata indicazione nel contratto di avalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avalimento;
- qualora dovuta, non è sanabile la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Ai fini della sanatoria, e in conformità al citato articolo 101, co. 1, del Codice dei Contratti, all'operatore economico verrà assegnato un congruo termine – non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni – affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che saranno tenuti a renderle, nonché la sezione della Piattaforma Telematica in cui dovrà essere inserita la documentazione richiesta.

Qualora l'operatore economico produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, sarà possibile richiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In caso di inutile decorso del termine, **si procede all'esclusione** dell'operatore economico dalla procedura.

È ammesso il soccorso procedimentale nei modi e nei termini di cui all'articolo 101, co. 3, del Codice dei Contratti. E, pertanto, sarà possibile richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato, fissando un congruo termine, non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci giorni. In tal caso, l'operatore economico sarà tenuto a fornire risposta entro il termine fissato. I chiarimenti resi dall'operatore economico non potranno modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica.

ARTICOLO 18

TERMINI DELLA PROCEDURA

I termini della procedura sono indicati nella seguente tabella:

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE	11/09/2026 – ore 10:00
TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI	03/09/2026
APERTURA DELLE OFFERTE	11/09/2026 – ore 11:00

Le offerte dovranno essere presentate entro e non oltre la data e l'ora sopra indicate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://ingate.invitalia.it>.

ARTICOLO 19

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA – AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO – STIPULA DEL CONTRATTO

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte, le stesse sono acquisite definitivamente dalla Piattaforma Telematica e, oltre ad essere non più modificabili o sostituibili, saranno conservate in modo segreto, riservato e sicuro.

Stante l'utilizzo da parte di Invitalia di una Piattaforma Telematica che garantisce l'immodificabilità delle offerte presentate, nonché la tracciabilità di ogni operazione ivi compiuta, le sedute si svolgeranno in modalità telematica attraverso la Piattaforma Telematica stessa senza la presenza degli operatori.

Nel corso della procedura, Invitalia potrà richiedere, con atto motivato, il differimento del termine di validità dell'offerta previsto dall'articolo 17, co. 4, del Codice dei Contratti.

Si precisa che la procedura potrà essere sospesa a seguito di anomalie segnalate dalla Piattaforma Telematica.

Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, la commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell'articolo 93 del Codice dei Contratti, ai fini della selezione della migliore offerta.

Su richiesta del RUP, la commissione giudicatrice potrà svolgere, altresì, attività di supporto per la verifica dell'anomalia. La commissione giudicatrice sarà costituita da **n. 3 membri**, di cui uno con funzioni di Presidente, in possesso di qualificazioni e competenze di natura tecnica nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto, come sarà indicato nella determina di nomina. Potranno essere nominati membri supplenti.

La commissione giudicatrice sarà presieduta e composta da dipendenti di Invitalia o delle amministrazioni beneficiarie dell'intervento in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali.

Ai sensi dell'articolo 93, co. 3, secondo periodo, del Codice dei Contratti, della commissione giudicatrice può far parte il RUP.

Ai sensi del medesimo articolo 93, co. 3, del Codice dei Contratti, in mancanza di adeguate professionalità in organico, Invitalia può scegliere il Presidente e i singoli componenti della commissione giudicatrice anche tra funzionari di altre amministrazioni e, in caso di documentata indisponibilità, tra professionisti esterni.

Invitalia pubblicherà, nella sezione pubblica dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i *curricula* dei componenti, ai sensi dell'articolo 28, co. 2, del Codice dei Contratti.

La commissione giudicatrice, di regola, lavorerà a distanza *ex* articolo 93, co. 4, del Codice dei Contratti, avvalendosi della Piattaforma Telematica che salvaguarda la riservatezza delle comunicazioni.

La procedura di gara sarà dichiarata aperta, nel giorno e nell'ora indicati nel Bando, da un seggio monocratico, nella persona del RUP, il quale svolgerà le attività di competenza per il tramite della Piattaforma Telematica. In particolare, procederà all'apertura delle offerte e della Documentazione amministrativa.

Invitalia si riserva la facoltà di esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, ai sensi dell'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti. Tale facoltà può essere esercitata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte. In ogni caso, Invitalia garantisce che la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione sarà effettuata in maniera imparziale e trasparente.

Qualora Invitalia non si sia avvalsa della predetta facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, il seggio monocratico, nella persona del RUP, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà alla verifica delle dichiarazioni e dei documenti contenuti nella Documentazione amministrativa.

Successivamente, all'esito della verifica della Documentazione amministrativa, effettuata dal seggio monocratico in maniera imparziale e trasparente, anche ai sensi dell'articolo 101 del Codice dei Contratti, la commissione giudicatrice, operando attraverso la Piattaforma Telematica, procederà allo svolgimento delle seguenti attività:

- i. all'apertura della Documentazione tecnica al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti;
- ii. alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi;
- iii. all'apertura della Documentazione economica ed all'attribuzione dei relativi punteggi, nonché all'individuazione delle eventuali offerte che superano la soglia di anomalia e successivi adempimenti.

La commissione giudicatrice, una volta concluse le operazioni di gara, trasmetterà al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

In caso di **offerte che abbiano conseguito un punteggio complessivo uguale** (intendendosi come il risultato della somma del punteggio tecnico e del punteggio economico), prevarrà l'offerta che avrà ottenuto il punteggio tecnico più alto.

In caso di **offerte identiche**, ovverosia di offerte che abbiano ottenuto un uguale punteggio tecnico ed un uguale punteggio economico, la Commissione comunicherà che sarà richiesto tramite Piattaforma Telematica solo a coloro che abbiano presentato identiche offerte, di migliorare la propria offerta economica e di presentarla entro 48 ore successive alla medesima comunicazione.

L'**offerta migliorativa** dovrà essere presentata dal singolo operatore accedendo alla sezione economica dell'area che sarà appositamente configurata dal Gestore della Piattaforma Telematica di Invitalia per consentire la trasmissione dell'offerta migliorativa stessa. L'operatore dovrà quindi compilare direttamente a video la propria offerta migliorativa che dovrà altresì essere resa e sottoscritta digitalmente in conformità alle prescrizioni già individuate nel precedente paragrafo 14.3. A) *OFFERTA ECONOMICA* e nell'Allegato n. 6 "Guida alla presentazione dell'offerta".

Qualora nessuno degli operatori, che avranno ricevuto la suddetta richiesta, avrà presentato la propria offerta migliorativa entro il termine prescritto, si procederà al **sorteggio** tra le offerte identiche.

Qualora Invitalia si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 107, co. 3, del Codice dei Contratti, l'esame della Documentazione amministrativa del concorrente collocatosi primo in graduatoria sarà eseguito dal RUP a seguito della formazione della graduatoria. Si precisa che, a seguito dell'insediamento del seggio, il RUP potrà accedere alla Documentazione amministrativa al solo scopo di individuare i concorrenti, così da consentire di svolgere ogni opportuna

valutazione anche ai sensi dell'articolo 16 del Codice dei Contratti.

Subprocedimento di anomalia

Ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano il verificarsi di entrambe le condizioni di seguito descritte.

OFFERTA TECNICA

Per quanto concerne l'offerta tecnica, sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che ha ottenuto un punteggio pari o superiore al 90% dei punti massimi complessivamente acquisibili (arrotondati all'unità superiore).

OFFERTA ECONOMICA

Per quanto concerne l'offerta economica sarà considerata **potenzialmente anomala** l'offerta che presenti un ribasso pari o superiore a una soglia di anomalia così calcolata:

- a) calcolo della media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse; le offerte aventi un uguale valore di ribasso sono prese in considerazione distintamente nei loro singoli valori;
- b) calcolo dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la media calcolata ai sensi della lettera a);
- c) calcolo della soglia come somma della media aritmetica di cui alla lettera a) e dello scarto medio aritmetico dei ribassi di cui alla lettera b).

I predetti calcoli, sia con riferimento all'offerta tecnica che con riferimento all'offerta economica, sono effettuati ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Invitalia in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In ogni caso, Invitalia si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle offerte risultate anomale.

I calcoli per determinare la soglia di anomalia saranno svolti fino alla terza cifra decimale, senza eseguire arrotondamenti.

La **verifica di congruità delle offerte** è svolta dal RUP che sarà coadiuvato dalla Commissione giudicatrice e sarà effettuata esclusivamente sull'offerta economica se presente.

In tale ipotesi, il RUP richiede al concorrente la presentazione, per iscritto, delle **spiegazioni** (di seguito, "**Spiegazioni**"), se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale, assegnando un termine non superiore a **quindici giorni** dal ricevimento della richiesta.

Si precisa che l'operatore economico è tenuto, eventualmente, a indicare in modo analitico le parti delle Spiegazioni presentate che ritiene coperte da segreti tecnici o commerciali anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, ai sensi dell'articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti. In tale ultimo caso l'operatore economico, contestualmente alla presentazione delle Spiegazioni,

è tenuto a produrre una motivata e comprovata dichiarazione ai sensi del citato articolo 35, co. 4, lett. a), del Codice dei Contratti, sottoscritta digitalmente, nella quale fornisca una specifica e circostanziata indicazione delle parti delle Spiegazioni che ritiene coperte da riservatezza (di seguito, “**Richieste di oscuramento delle Spiegazioni**”), allegando, altresì, una copia, sottoscritta digitalmente, delle medesime Spiegazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali nei sensi sopra descritti.

Resta fermo che Invitalia valuterà la fondatezza delle motivazioni addotte nelle eventuali Richieste di oscuramento delle Spiegazioni presentate dagli operatori economici, ai fini dell'accoglimento o del rigetto delle stesse. In quest'ultimo caso, si ricorda che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 36, co. 6, del Codice dei Contratti, Invitalia avrà la facoltà di inoltrare apposita segnalazione all'A.N.AC., la quale potrà irrogare all'operatore economico una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, co. 9, del Codice dei Contratti.

Il RUP, con il supporto della Commissione, esamina le Spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP **esclude** le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le Spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale, la **proposta di aggiudicazione** è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

L'organo preposto alla valutazione delle offerte predisporrà la **proposta di aggiudicazione** al concorrente che abbia presentato la migliore offerta non anomala, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, primo periodo, del Codice dei Contratti.

L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esaminerà la proposta per valutare, ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, se la stessa è legittima e conforme all'interesse pubblico e per valutare, ai sensi dell'articolo 107, co. 1, del Codice dei Contratti, la conformità dell'offerta alla *lex specialis* di gara e il possesso dei requisiti da parte del concorrente.

A tal fine, avvierà le **verifiche sul possesso dei requisiti** in capo al concorrente medesimo. Si precisa che dette verifiche potranno essere avviate anche nelle fasi precedenti della procedura.

Condizioni di ammissibilità delle offerte

Entro il termine di **trenta giorni** dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, Invitalia potrà esercitare la **facoltà di non procedere all'aggiudicazione** qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea all'oggetto del Contratto, come espressamente previsto dall'articolo 1 che precede, ai sensi dell'articolo 108, co. 10, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, ai sensi dell'articolo 70, co. 4, del Codice dei Contratti, sono **inammissibili** e, pertanto, saranno escluse le offerte:

- a) non conformi ai documenti di gara;
- b) ricevute oltre i termini indicati nel Bando;

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

- c) in relazione alle quali vi sono prove di corruzione o collusione;
- d) considerate anormalmente basse;
- e) presentate da offerenti che non possiedono la qualificazione necessaria;
- f) il cui prezzo supera l'importo posto a base di gara.

Una volta concluse le verifiche sul possesso dei requisiti con esito positivo, fatta salva l'eccezione relativa all'acquisizione della documentazione antimafia, Invitalia adotterà il provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 17, co. 5, del Codice dei Contratti, che sarà immediatamente efficace. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 99, co. 3-*bis*, del Codice dei Contratti.

Nella comunicazione dell'aggiudicazione predetta, Invitalia darà atto delle decisioni assunte sulle **eventuali Richieste di oscuramento** menzionate, senza, tuttavia, procedere all'ostensione delle relative parti, ai sensi dell'articolo 36, co. 5, del Codice dei Contratti. L'ostensione delle suddette parti potrà essere disposta una volta decorso il termine per l'impugnazione della decisione sulla Richiesta di oscuramento, ai sensi dell'articolo 36, co. 4, del Codice dei Contratti.

Il **termine per impugnare il provvedimento di aggiudicazione** decorrerà, in ogni caso, dalla comunicazione del provvedimento stesso.

Nella medesima comunicazione, Invitalia svincolerà la garanzia in favore dei non aggiudicatari, come previsto dall'articolo 106, co. 10, del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell'articolo 108, co. 12, del Codice dei Contratti, ogni **variazione** che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, **successivamente all'adozione del provvedimento di aggiudicazione** non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara.

L'**offerta** dell'Appaltatore sarà **irrevocabile** fino alla stipulazione del Contratto, ai sensi dell'articolo 17, co. 6, del Codice dei Contratti.

L'esecuzione del Contratto può essere iniziata, anche prima della stipula:

- qualora sussistano motivate ragioni, secondo quanto disposto dall'articolo 17, co. 8, del Codice dei Contratti;
- qualora sussistano le ragioni d'urgenza di cui all'articolo 17, co. 9, del Codice dei Contratti, secondo quanto disposto dal precedente comma 8 del medesimo articolo 17 del Codice dei Contratti.

La **pendenza di un contenzioso** non può mai giustificare la sospensione della procedura o del provvedimento di aggiudicazione, salvi i poteri cautelari del giudice amministrativo o quelli di autotutela di Invitalia, ai sensi dell'articolo 17, co. 10, del Codice dei Contratti.

Come previsto dall'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nonché il caso di cui all'articolo 18, co. 4, del Codice dei Contratti, la stipula del contratto, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi **sessanta giorni** dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'Aggiudicatario un diverso termine, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

ARTICOLO 20

STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO

Invitalia stipulerà l'Accordo Quadro con l'operatore che è risultato Aggiudicatario. Lo schema di Accordo Quadro è allegato al presente Disciplinare come **"Schema di Accordo Quadro", sub Allegato 4.**

Si ribadisce che l'Aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria e stipulare l'Accordo Quadro entro i termini all'uopo indicati.

Agli Accordi Quadro, Invitalia ricorre per l'affidamento del Contratto Specifico, emettendo gli OdA nei confronti dell'Aggiudicatario. Il format utilizzabile per la finalizzazione dell'OdA è allegato al presente Disciplinare come **sub Allegato 3 "Format di OdA"**.

Il Contratto Specifico sarà, a sua volta, corredato da talune prescrizioni (di seguito, **"Condizioni Generali"**). Le Condizioni Generali sono allegate al presente Disciplinare come **sub Allegato 2 "Condizioni Generali"**.

Come previsto dall'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti e fatti salvi l'esercizio dei poteri di autotutela nonché il caso di cui all'articolo 18, co. 4, del Codice dei Contratti, la stipula dell'Accordo Quadro, anche in pendenza di contenzioso, ha luogo entro i successivi **60 (sessanta) giorni** dall'adozione del provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell'articolo 18, co. 2, del Codice dei Contratti.

In ogni caso, potrà essere concordato con l'Aggiudicatario un diverso termine, alle condizioni di cui all'articolo 18, co. 2, lett. c), del Codice dei Contratti.

L'Accordo Quadro non potrà comunque essere stipulato prima di **32 (trentadue) giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall'articolo 18, co. 3 del Codice dei Contratti, ad eccezione dell'ipotesi in cui sia presentata una sola offerta e non siano state proposte impugnazioni del Bando o, se proposte, queste siano state respinte con decisione definitiva, come stabilito dalla lettera a) del citato articolo 18, co. 3, del Codice dei Contratti.

Qualora Invitalia abbia necessità di attivare un Contratto Specifico prima della conclusione delle verifiche, potrà affidare le attività del Contratto Specifico procedendo alla consegna delle prestazioni in via d'urgenza o all'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, prima della stipula dell'Accordo Quadro, secondo quanto previsto dall'articolo 17, commi 8 e 9 del Codice dei Contratti, trovando applicazione quanto previsto dalle Condizioni Generali dei rispettivi Sub- Lotti Prestazionali.

ARTICOLO 21

CATEGORIE E PRESTAZIONI ACCESSORIE

Qualora dalla progettazione (PFTE ed Esecutiva) dovesse emergere la necessità di integrare l'oggetto dell'appalto e, conseguenzialmente, nell'OdA, sia necessario inserire una o più categorie progettuali secondarie ulteriori, o comunque

siano presenti ulteriori prestazioni che possano richiedere specifiche competenze (di seguito, “**Prestazione Accessoria**”), l’Aggiudicatario potrà integrare il gruppo di lavoro indicato in sede di offerta, ove richiesto, incaricando uno o più professionisti in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti per tali Prestazioni Accessorie.

All’atto dell’emissione dell’OdA sarà individuato il tipo di rapporto che dovrà intercorrere tra tale professionista e l’operatore economico.

1. mediante contratto di consulenza specialistica, ferma la responsabilità dell’Aggiudicatario anche ai fini di tali attività;
2. mediante contratto di consulenza su base annua, purché abbia/no fatturato nei confronti dell’Aggiudicatario una quota superiore al 50% (cinquanta per cento) del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA, mediante rapporto di lavoro subordinato;
3. in caso di partecipazione in forma aggregata, mediante associazione al raggruppamento originario, ferma restando la medesima compagine minima assunta dallo stesso per la partecipazione. In tali casi l’operatore associato non dovrà aver partecipato in qualità di concorrente alla presente procedura di gara.

ARTICOLO 22

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L’organismo responsabile delle procedure di ricorso avverso gli atti di indizione della presente procedura è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Roma con sede in via Flaminia 189, 00196, Roma, indirizzo e-mail: e-urp.rm@giustizia-amministrativa.it, tel.: 06 328721, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri ai sensi dell’articolo 213 del Codice dei Contratti.

Ai sensi dell’articolo 120, co. 2, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine entro cui proporre ricorso contro il Bando e il presente Disciplinare per motivi che ostano alla partecipazione alla presente procedura è pari a 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’A.N.AC.

ARTICOLO 23

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal presente Disciplinare.

Si precisa ulteriormente che i dati raccolti nell’ambito della presente procedura saranno trattati in conformità al GDPR e a quanto indicato dalla “*Privacy Policy*” e dall’articolo 8 del “*Contratto per l'utilizzo del sistema telematico*” alla voce “*Regolamento*”, disponibili, nella sezione “*Documenti Utili*” posizionata in alto a destra della Piattaforma Telematica, accessibile attraverso il portale disponibile all’indirizzo <https://ingate.invitalia.it>, nonché in conformità a quanto

Agenzia nazionale per l'attrazione
degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

indicato nell'*INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/679 (GDPR)*, resa disponibile al momento della registrazione, per il rilascio delle credenziali.

I dati saranno, inoltre, trattati in conformità all'Informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR resa disponibile nella pagina iniziale, alla sezione "*Documenti Utili*".

DOCUMENTAZIONE

Sono allegati al presente Disciplinare e consultabili sul sito web <https://ingate.invitalia.it>:

ALLEGATO 1. DIP e documenti allegati;

ALLEGATO 2. Condizioni Generali;

ALLEGATO 3. Format di OdA;

ALLEGATO 4. Schema di Accordo Quadro;

ALLEGATO 5. Schema di Contratto Specifico;

ALLEGATO 6. Guida alla presentazione dell'offerta;

ALLEGATO 7. Modello per la redazione dell'offerta di Gestione Informativa (oGI).

Il Responsabile Unico del Progetto
Arch. Bruna Rubichi

Documento sottoscritto con firma digitale da BRUNA RUBICHI, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013.